Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 171

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 9 luglio 1970 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in CCCXI seduta pubblica per martedì, 14 luglio 1970, alle ore 10, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Esame del Regolamento della Camera dei deputati (*Doc. II, n.* 1).
2. Conto consuntivo delle spese interne della Camera dei deputati per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1968 (*Doc. VIII, n.* 3).
3. Progetto di bilancio delle spese interne della Camera dei deputati per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1970 (*Doc. VIII, n.* 4).

(6773)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 1970, n. **441.**

Modificazioni allo statuto della libera Università abruzzese « G. D'Annunzio » di Chieti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della libera Università abruzzese « G. D'Annunzio » di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1965, n. 1007 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1966, n. 1291, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta, intese ad ottenere il riconoscimento della facoltà di architettura (limitatamente ai primi due anni di corso);

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta, presso la libera Università abruzzese « G. D'Annunzio » di Chieti, la facoltà di architettura (limitata ai primi due anni di corso).

Tale facoltà è in aggiunta alle facoltà di lettere e filosofia, di economia e commercio, con annesso corso di laurea in lingue e letterature straniere, di giurisprudenza, di scienze politiche, di medicina e chirurgia (limitata ai primi due anni di corso).

Art. 2.

Per tale facoltà sono istituiti tre posti di professore di ruolo e quattro posti di assistente di ruolo.

Art. 3.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, le autorità accademiche della predetta università sottoporranno al Ministro per la pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, le relative modifiche statutarie concernenti l'ordinamento degli studi della nuova facoltà.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1970

SARAGAT

FERRARI AGGRADI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1970
Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 100. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1970, n **442.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 495, relativo alla scuola di perfezionamento in fisio-chinesiterapia ortopedica è modificato nel senso che il terzo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il numero degli ammessi è stabilito anno per anno dalla direzione della scuola, numero che non può superare i venticinque ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1970

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *luglio* 1970
Atti del Governo, registro n. 236, *foglio n.* 105. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 aprile 1970, n. 443.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile « S. Giovanni Evangelista », con sede in Tivoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Roma in data 20 ottobre 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile « S. Giovanni Evangelista » di Tivoli, è stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 2 marzo 1905;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile « S. Giovanni Evangelista », con sede in Tivoli (Roma), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Roma;

due membri eletti dal consiglio comunale di Tivoli;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 2 marzo 1905.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1970

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *luglio* 1970
Atti del Governo, registro n. 236, *foglio n.* 117. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1970, n. 444.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « San Giuseppe per aiuto materno e infantile », con sede in Rimini.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Forlì in data 16 gennaio 1970, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « San Giuseppe per aiuto materno e infantile » di Rimini, è stato classificato ospedale specializzato provinciale a norma degli articoli 19, 20, 24 e 54 della citata legge;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con decreto luogotenenziale 8 novembre 1915;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « San Giuseppe per aiuto materno e infantile », con sede in Rimini (Forlì), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Forlì;

due membri eletti dal consiglio comunale di Rimini;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con decreto luogotenenziale 8 novembre 1915.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 aprile 1970

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *luglio* 1970
Atti del Governo, registro n. 236, *foglio n.* 114. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1970, n. 445.

Trasferimento della sede municipale del comune di Andora.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le deliberazioni in data 21 marzo 1966, n. 37, in data 6 maggio 1966, n. 37 *A* e in data 24 gennaio 1969, n. 14, con le quali il consiglio comunale di Andora (Savona) ha chiesto che la sede municipale del comune sia trasferita dalla località S. Pietro alla località Marina;

Viste le deliberazioni in data 6 novembre 1967, n. 284 e in data 23 febbraio 1970, n. 22, con le quali il consiglio provinciale di Savona ha espresso il richiesto parere al riguardo;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

La sede municipale del comune di Andora, in provincia di Savona, è trasferita dalla località S. Pietro alla località Marina.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1970

SARAGAT

RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1970
Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 98. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 1970, n. **446**.

Costituzione in ente ospedaliero dell'ospedale « San Giovanni », con sede in Chiaromonte.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Considerato che il comune di Chiaromonte (Potenza) gestisce l'ospedale « San Giovanni », con sede nel comune medesimo;

Visto il decreto del medico provinciale di Potenza in data 21 giugno 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « San Giovanni » di Chiaromonte, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Visto il verbale in data 1° aprile 1970 della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni che devono essere trasferiti al nuovo ente ospedaliero ai sensi del secondo comma dell'art. 5 della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visti gli articoli 3, 5, 9 e 54 della legge medesima;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « San Giovanni », con sede in Chiaromonte (Potenza), di cui alle premesse, è costituito in ente ospedaliero.

Il patrimonio dell'ente ospedaliero predetto è costituito da:

A) *Immobili*:

Edificio sede dell'ospedale;

fabbricato di n. 2 piani comprendente cappella, sala mortuaria, sala autopsica, celle frigorifere, etc;

piccolo seminterrato.

Detti beni, siti nel comune di Chiaromonte, del valore approssimativo di L. 280.496.024, risultano specificatamente indicati nel modello *B*) allegato al verbale citato in premessa.

B) *Mobili*:

Beni mobili, attrezzature, arredi, etc., elencati nel modello *D*) allegato al verbale della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni da trasferire all'ente ospedaliero, per un valore complessivo di lire 103.560.981.

C) *Attività*: alla data del 31 gennaio 1970, per crediti con gli enti mutualistici, comuni, privati, etc., per un totale di L. 50.785.295.

D) *Passività*: alla data del 31 gennaio 1970, per acquisti medicinali, generi alimentari, stipendi al personale, etc., per un ammontare complessivo di lire 308.990.239.

Il medico provinciale di Potenza, nel termine di due mesi dalla emanazione del presente decreto, nominerà un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1970

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1970
Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 116. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 1970, n. **447**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1969, n. 414, concernente l'attribuzione di posti di assistenti di ruolo alla nuova facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università degli studi di Bari è rettificato nel senso che la parte dispositiva per i posti di assistente di ruolo assegnati alla facoltà di lingue e letterature straniere mediante trasferimento dall'organico di cui è dotata la facoltà di economia e commercio della stessa Università di Bari è sostituita dalla seguente:

b) diciannove posti di assistente mediante trasferimento dall'organico di cui è dotata la facoltà di economia e commercio della stessa Università di Bari e propriamente i posti assegnati alle cattedre di:

storia (3); filologia germanica (2); lingua e letteratura spagnola (2); lingua e letteratura inglese (3);

lingua e letteratura tedesca (1); lingua e letteratura francese (3); lingua e letteratura italiana (2); lingua e letteratura latina (1); letteratura nord-americana (1); lingua e letteratura sub-croata (1).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *luglio* 1970
Atti del Governo, registro n. 236, *foglio n.* 101. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 1970, n. **448.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Camerino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1388 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1962, n. 1392, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 34. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia sono aggiunti i seguenti:

Chimica dei prodotti cosmetici;
Chimica dei prodotti dietetici;
Complementi di chimica tossicologica.

Art. 38, relativo all'esame di laurea dello stesso corso di laurea in farmacia è abrogato e sostituito dal seguente:

« L'esame di laurea consiste in una prova di cultura su argomenti di interesse professionale, e nella discussione di una dissertazione scritta approvata dal professore che ne ha assegnato l'argomento ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *luglio* 1970
Atti del Governo, registro n. 236, *foglio n.* 104. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 1970, n. **449.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 13. — Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche l'insegnamento complementare di « lingua araba » è soppresso.

Nello stesso articolo dopo il sesto comma è inserito il seguente nuovo comma:

« I corsi di lingua sono triennali. Al termine di ciascun anno lo studente dovrà sostenere un esame scritto ed orale ».

Gli articoli 14, 15, 16, 17, 19 e 20 relativi ai corsi di laurea in giurisprudenza ed in scienze politiche sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 14. — I laureati in giurisprudenza che intendono conseguire la laurea in scienze politiche sono iscritti al terzo anno di corso previo esame dal quale risulti una elementare conoscenza delle due lingue moderne straniere da essi prescelte. Essi dovranno sostenere gli esami dei seguenti insegnamenti fondamentali:

1) Storia moderna (biennale);
2) Storia delle dottrine politiche;

3) Geografia politica ed economica;
4) Statistica;
5) Politica economica e finanziaria;
6) Storia ed istituzione dei paesi afro-asiatici;
7) Storia dei trattati e politica internazionale;
8) Diritto costituzionale italiano e comparato;
9) Dottrina dello Stato.

Inoltre dovranno seguire i corsi e sostenere le prove di esame in due lingue moderne straniere, almeno una delle quali deve essere la francese, l'inglese o la tedesca; per l'altra è consentita la scelta fra quelle effettivamente insegnate nelle facoltà dell'ateneo.

Art. 15. — I laureati in scienze politiche che intendono conseguire la laurea in giurisprudenza sono iscritti al terzo anno di corso con l'obbligo di sostenere gli esami nei seguenti insegnamenti fondamentali:

1) Istituzioni di diritto romano;
2) Storia del diritto romano;
3) Filosofia del diritto;
4) Scienza delle finanze e diritto finanziario;
5) Diritto commerciale;
6) Diritto ecclesiastico;
7) Storia del diritto italiano (biennale);
8) Diritto romano (biennale);
9) Diritto civile (biennale);
10) Diritto penale (biennale);
11) Procedura penale;
12) Diritto processuale civile.

Art. 16. — I laureati in economia e commercio, forniti di diploma di maturità classica o scientifica che intendono conseguire la laurea in giurisprudenza sono iscritti al terzo anno di corso con l'obbligo di sostenere gli esami nei seguenti insegnamenti fondamentali:

1) Istituzioni di diritto romano;
2) Storia del diritto romano;
3) Filosofia del diritto;
4) Diritto ecclesiastico;
5) Storia del diritto italiano (biennale);
6) Diritto amministrativo (biennale);
7) Diritto romano (biennale);
8) Diritto penale (biennale);
9) Diritto civile (biennale);
10) Diritto internazionale;
11) Diritto processuale civile;
12) Procedura penale.

Art. 17. — I laureati in economia e commercio, forniti di diploma di maturità classica o scientifica, che intendono conseguire la laurea in scienze politiche sono iscritti al terzo anno di corso con l'obbligo di sostenere gli esami nei seguenti insegnamenti fondamentali:

1) Storia delle dottrine politiche;
2) Diritto costituzionale italiano e comparato;
3) Storia ed istituzioni dei paesi afro-asiatici;
4) Istituzioni di diritto e procedura penale;
5) Storia moderna (biennale);
6) Diritto internazionale;
7) Dottrina dello Stato;
8) Storia dei trattati e politica internazionale;
9) Diritto amministrativo (biennale).

Art. 19. — Lo studente di giurisprudenza non può sostenere gli esami:

a) di diritto romano se non abbia superato l'esame di istituzioni di diritto romano;

b) di diritto civile, di diritto commerciale, se non abbia superato quello di diritto privato.

L'esame di diritto penale deve precedere quello di antropologia criminale.

L'esame di statistica deve precedere quello di demografia.

L'esame di istituzioni di diritto privato deve precedere quello di diritto agrario.

Gli esami di diritto costituzionale, di istituzioni di diritto privato, di diritto processuale civile devono precedere quello di diritto amministrativo.

Gli esami di istituzioni di diritto privato e istituzioni di diritto romano devono precedere quello di diritto civile.

Gli esami di economia politica, di istituzioni di diritto privato e di istituzioni di diritto romano devono precedere quello di diritto commerciale.

L'esame di storia del diritto italiano deve precedere quello di diritto comune.

L'esame di diritto commerciale e quello di diritto costituzionale devono precedere quello di diritto del lavoro.

L'esame di diritto internazionale deve precedere quello di diritto diplomatico e consolare.

L'esame di diritto commerciale deve precedere quello di diritto della navigazione.

L'esame di diritto commerciale deve precedere quello di diritto fallimentare.

L'esame di diritto costituzionale deve precedere quello di diritto penale.

Gli esami di istituzioni di diritto privato e istituzioni di diritto romano devono precedere quello di diritto privato comparato.

Gli esami di diritto costituzionale e di istituzioni di diritto privato devono precedere quello di diritto ecclesiastico.

L'esame di diritto commerciale deve precedere quello di diritto industriale.

Gli esami di diritto costituzionale, istituzioni di diritto privato e di diritto processuale civile devono precedere quello di diritto internazionale.

Gli esami di diritto costituzionale, istituzioni di diritto privato devono precedere quello di diritto processuale civile.

Gli esami di istituzioni di diritto privato, istituzioni di diritto romano e storia del diritto romano devono precedere quello di diritto romano.

Gli esami di istituzioni di diritto privato, istituzioni di diritto romano e storia del diritto romano devono precedere quello di esegesi delle fonti del diritto romano.

L'esame di storia del diritto italiano deve precedere quello di esegesi delle fonti del diritto italiano.

L'esame di diritto del lavoro deve precedere quello di legislazione del lavoro.

Gli esami di diritto penale e istituzioni di diritto privato devono precedere quello di medicina legale.

L'esame di diritto internazionale deve precedere quello di organizzazione internazionale.

L'esame di diritto costituzionale deve precedere quello di procedura penale.

L'esame di economia politica deve precedere quello di scienza delle finanze e diritto finanziario.

Gli esami di istituzioni di diritto privato, istituzioni di diritto romano e storia del diritto romano devono precedere quello di storia del diritto italiano.

Art. 20. — Lo studente di scienze politiche non è ammesso a sostenere:

a) nessun esame di diritto privato o pubblico senza aver rispettivamente superato gli esami di istituzioni di diritto privato o di diritto pubblico;

b) l'esame di politica economica e finanziaria se non ha superato l'esame di economia politica;

c) gli esami di storia e politica coloniale e di storia dei trattati e politica internazionale se non ha superato l'esame di storia moderna.

Gli esami di istituzioni di diritto pubblico e scienza delle finanze devono precedere quello di contabilità dello Stato.

L'esame di statistica deve precedere quello di demografia.

Gli esami di istituzioni di diritto privato e istituzioni di diritto pubblico devono precedere quello di diritto amministrativo.

L'esame di istituzioni di diritto pubblico deve precedere quello di diritto costituzionale italiano e comparato.

Gli esami di istituzioni di diritto privato e istituzioni di diritto pubblico devono precedere quello di diritto del lavoro.

Gli esami di istituzioni di diritto privato e di istituzioni di diritto pubblico devono precedere quello di diritto internazionale.

L'esame di economia politica deve precedere quello di economia e politica agraria.

L'esame di istituzioni di diritto pubblico deve precedere quello di istituzioni di diritto e procedura penale.

L'esame di diritto del lavoro deve precedere quello di legislazione del lavoro.

L'esame di diritto internazionale deve precedere quello di organizzazione internazionale.

L'esame di economia politica deve precedere quello di politica economica e finanziaria.

L'esame di economia politica deve precedere quello di scienza delle finanze.

L'esame di statistica deve precedere quello di statistica economica.

L'esame di storia moderna deve precedere quello di storia dei partiti politici.

L'esame di diritto internazionale deve precedere quello di storia dei trattati e politica internazionale.

L'esame di storia moderna deve precedere quello di storia dei trattati e politica internazionale.

Gli esami di storia moderna e diritto internazionale devono precedere quello di storia ed istituzioni dei paesi afro-asiatici.

L'esame di storia moderna deve precedere quello di storia politica ed economica della Sardegna.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1970
Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 103. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 maggio 1970, n. **450**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Legnano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Milano in data 4 marzo 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di Legnano è stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 1° luglio 1940;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile, con sede in Legnano (Milano), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Milano;

due membri eletti dal consiglio comunale di Legnano;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 1° luglio 1940.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1970

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1970
Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 115. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 maggio 1970, n. **451**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale Istituto clinico per le malattie della bocca « A. Beretta », con sede in Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Bologna in data 23 giugno 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale denominato Istituto clinico per le malattie della bocca « A. Beretta » di Bologna, è stato classificato ospedale specializzato provinciale a norma degli articoli 19, 20, 24 e 54 della citata legge;

Consideràto che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva

esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 1 dello statuto approvato con regio decreto 8 marzo 1925;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale denominato Istituto clinico per le malattie della bocca « A. Beretta », con sede in Bologna, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Bologna;

due membri eletti dal consiglio comunale di Bologna;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 8 marzo 1925.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1970

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1970
Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 112. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1970, n. **452.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale della Beata Vergine Assunta, con sede in Pioltello.

N. 452. Decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale della Beata Vergine Assunta, in frazione Limito del comune di Pioltello (Milano).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1970
Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 61. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1970, n. **453.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Martino, nel comune di Camino, e di S. Carpoforo, in comune di Gabiano.

N. 453. Decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Casale Monferrato in data 15 gennaio 1969, relativo all'unione in perpetuo « aeque principaliter » delle parrocchie di S. Martino, in frazione Isolengo del comune di Camino (Alessandria), e di S. Carpoforo, in frazione Cantavenna del comune di Gabiano (Alessandria).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1970
Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 76. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1970, n. **454.**

Cambiamento della denominazione dell'Associazione femminile serve dei poveri « Boccone del povero », con sede in Palermo.

N. 454. Decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il cambiamento della denominazione dell'Associazione femminile serve dei poveri « Boccone del povero », con sede in Palermo, in « Congregazione femminile delle serve dei poveri Boccone del povero ».

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1970
Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 72. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1970, n. **455.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Martino vescovo e di S. Tommaso in Foglia, nel comune di Montelabbate.

N. 455. Decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Pesaro in data 25 luglio 1969, relativo all'unione in perpetuo « aeque principaliter » delle parrocchie di S. Martino vescovo, in località Farneto del comune di Montelabbate (Pesaro e Urbino), e di S. Tommaso in Foglia, in località Apsella dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1970
Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 77. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1970, n. **456.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Giovanni Maggiore e di S. Maria, nel comune di Borgo S. Lorenzo.

N. 456. Decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Firenze, in data 23 agosto 1968, relativo all'unione temporanea « aeque principaliter » delle parrocchie di S. Giovanni Maggiore, in Borgo S. Lorenzo (Firenze), e di S. Maria, in frazione Pulicciano dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1970
Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 75. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1970, n. **457.**

Autorizzazione all'Università degli studi di Perugia ad acquistare un immobile.

N. 457. Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Perugia viene autorizzata ad acquistare l'immobile, sito in Perugia, via del Verzaro 61-67, di proprietà del sig. Alceste Silvi Antonini, al prezzo di L. 29.000.000.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1970
Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 86. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1970.

Sostituzione di alcuni membri della commissione consultiva per le assicurazioni private.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 76 e 78 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 1968, registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 1968, registro n. 5 Industria, foglio n. 285, concernente la nomina per il triennio 1968-1970, dei membri della commissione consultiva per le assicurazioni private;

Visto il decreto ministeriale 25 settembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 1968, registro n. 14 Industria, foglio n. 323, con cui è stato provveduto alla sostituzione e nomina di un membro della predetta commissione;

Considerato che occorre provvedere alla nomina di alcuni membri in sostituzione di altri che, per vari motivi, hanno cessato di far parte della commissione stessa;

Viste le designazioni all'uopo pervenute;

Decreta:

Art. 1.

Sono chiamati a far parte della commissione consultiva per le assicurazioni private:

per la prima e seconda sezione:

il dott. Germano Stengel, funzionario della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, in sostituzione del dott. Milton Mori, collocato a riposo;

il dott. Eugenio Sammarco, come membro supplente, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

il sig. Dario Romano, come membro supplente, in rappresentanza del personale dipendente dagli istituti e dalle imprese di assicurazione;

per la prima sezione:

la dott ssa Gabriella Pirrone, come membro supplente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

per la seconda sezione:

il dott. Luigi Russo, come membro effettivo, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1970

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1970
Registro n. 6 Industria e commercio, foglio n. 290

(6230)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1970.

Adeguamento delle retribuzioni dei portieri e degli addetti alla pulizia degli immobili urbani all'aumento del costo della vita.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 4 febbraio 1958, n. 23, sul conglobamento e perequazioni salariali in favore dei portieri ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani;

Visto l'art. 3 della legge sopracitata che demanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'adeguamento delle retribuzioni dei lavoratori di cui sopra in caso di variazioni del costo della vita;

Vista la nota n. 16227 in data 14 maggio 1970, con la quale l'Istituto centrale di statistica comunica che l'indennità di contingenza per i lavoratori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura ha subìto la variazione di due punti in aumento a decorrere dal 1° maggio 1970;

Visti i decreti ministeriali 10 ottobre 1958, 5 novembre 1960, 31 marzo 1961, 23 ottobre 1961, 5 marzo 1962, 20 giugno 1962, 2 ottobre 1962, 2 gennaio 1963, 16 marzo 1964, 28 settembre 1964, 4 dicembre 1964, 2 marzo 1965, 4 giugno 1965, 23 settembre 1965, 10 dicembre 1965, 30 marzo 1966, 22 giugno 1966, 22 marzo 1967, 8 maggio 1967, 16 settembre 1967, 1° dicembre 1967, 3 maggio 1968, 30 agosto 1968, 5 marzo 1969, 4 giugno 1969, 20 ottobre 1969 e 3 gennaio 1970, con i quali si è provveduto all'adeguamento della scala mobile per effetto dell'art. 3 della legge 4 febbraio 1958, n. 23;

Ritenuta la necessità di provvedere alla variazione come sopra intervenuta;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza 1° maggio 1970, ai minimi di retribuzione, spettanti ai sensi della legge 4 febbraio 1958, n. 23, ai portieri che prestino la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia, o soltanto di vigilanza e custodia, ed ai lavoratori addetti alla pulizia con altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale o di istituti autonomi per le case popolari, sono apportati i seguenti aumenti giornalieri:

1ª zona (Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto e Venezia Giulia — compreso Trieste —, Trentino, Alto Adige, Emilia, Toscana, Lazio, Napoli, Palermo):

Portieri	L.	30,48
Addetti alle pulizie	»	28,60

2ª zona (Marche, Umbria, Abruzzi, Molise, Campania — escluso Napoli —, Puglie, Lucania, Calabria, Sicilia — escluso Palermo —, Sardegna):

Portieri	L.	26,20
Addetti alle pulizie	»	24,60

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 maggio 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(6229)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1970.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria di Udine.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo per il regolamento di previdenza degli impiegati dell'industria, stipulato il 31 luglio 1938;

Visto il proprio decreto in data 20 settembre 1946 con cui fu provveduto alla ricostituzione della commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria di Udine;

Vista la nota n. 48249 in data 30 dicembre 1969 con cui l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Udine comunica che la locale Associazione degli industriali ha designato quale proprio rappresentante in seno alla predetta commissione, in sostituzione del sig. Giovanni Battista Roja il geom. Aldo Minotti Marzari;

Decreta:

Il geom. Aldo Minotti Marzari è chiamato a far parte della commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria di Udine, in sostituzione del sig. Giovanni Battista Roja.

Roma, addì 16 giugno 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(6443)

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1970.

Rinnovo del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera campionaria nazionale del Friuli-Venezia Giulia », con sede in Pordenone.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 22 settembre 1963, n. 1518, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo « Fiera campionaria nazionale del Friuli-Venezia Giulia », con sede in Pordenone, e ne è stato approvato lo statuto e 30 maggio 1966, n. 547, che ha modificato l'art. 9 dello statuto stesso;

Ritenuta la necessità di costituire il consiglio di amministrazione, ai sensi degli articoli 9 e 10 dello statuto predetto;

Viste le designazioni delle amministrazioni e degli enti interessati;

Decreta:

Il consiglio di amministrazione dell'ente autonomo « Fiera campionaria nazionale del Friuli-Venezia Giulia », con sede in Pordenone, è composto, oltre che dal presidente e dal vice presidente, dai seguenti membri:

Occhipinti dott. Giuseppe, designato dal Ministro per il tesoro;

Gigliotti Osvaldo, designato dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Lisot rag. Celestino, Varnier arch. Silvano, Bonanni dott. Luciano e Bottos cav. Angelo, designati dal comune di Pordenone;

Beltrame Ernesto, Talotti Vinicio e Cavicchi ragioniere Edoardo, designati dalla provincia di Udine;

Moro dott. Glauco, designato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pordenone;

Raengo avv. Omero, designato dalla Cassa di risparmio di Udine e Pordenone;

Mongiat dott. Giovanni, designato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia;

titolare pro-tempore dell'ufficio circondariale di prefettura di Pordenone, in rappresentanza del Ministero dell'interno.

Il consiglio dura in carica quattro esercizi finanziari a decorrere dal 1970.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 giugno 1970

Il Ministro: GAVA

(6231)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1970.

Nomina dei componenti il collegio sindacale dell'Istituto mobiliare italiano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia;

Visto l'art. 1 del regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 491, che stabilisce, fra l'altro, la composizione del collegio sindacale dell'Istituto mobiliare italiano (I.M.I.) e determina il numero dei membri da nominarsi dal Ministro per il tesoro;

Visto l'art. 31 del vigente statuto dell'istituto predetto;

Considerato che sono scaduti dalla carica, per compiuto mandato, i componenti di nomina ministeriale di detto collegio sindacale e che occorre, pertanto, provvedere al loro rinnovo, per gli esercizi 1970-71, 1971-72 e 1972-73;

Decreta:

Sono nominati sindaci effettivi dell'Istituto mobiliare italiano (I.M.I.), con sede in Roma, i signori:

Zitelli dott. Innocenzo, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Flore dott. Vito Dante, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;

Sapienza dott. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Sono nominati sindaci supplenti dell'istituto medesimo i signori:

Ruggiero dott. Felice e Pessolano dott. Domenico, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

I predetti resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1972-1973.

Roma, addì 19 giugno 1970

Il Ministro: COLOMBO

(6246)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 8/1970 del 30 giugno 1970. Prezzo e condizioni di vendita delle barbabietole da zucchero di raccolto 1970.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il regolamento C.E.E. n. 1009/67 del Consiglio del 18 dicembre 1967 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero e in particolare gli articoli 4, 5, 6, 23, 27, 28, 29, 30, 32, 34 e 45 e successive integrazioni e modificazioni;

Visti i decreti ministeriali 24 febbraio 1970 (*Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 13 marzo 1970) e 28 febbraio 1970 (*Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 12 marzo 1970) riguardanti la fissazione delle quote di base per lo zucchero con decorrenza dalla campagna 1970-71;

Visti i regolamenti C.E.E. numeri 2497/69 e 2571/69 della commissione, rispettivamente del 12 e 22 dicembre 1969, concernenti le maggiorazioni e le riduzioni applicabili ai prezzi delle barbabietole, e, in particolare, il punto 2 dell'art. 1 del Regolamento C.E.E. n. 2497/69 e l'art. 1 del regolamento C.E.E. n. 2571/69 riguardanti le maggiorazioni e le riduzioni applicabili in Italia;

Visto l'art. 2 del regolamento C.E.E. n. 1205 del Consiglio del 29 giugno 1970 che stabilisce le caratteristiche della qualità tipo delle barbabietole;

Visto l'art. 4 del regolamento C.E.E. n. 1206 del Consiglio del 29 giugno 1970 che fissa i prezzi minimi delle barbabietole della qualità tipo per l'Italia;

Visto il regolamento C.E.E. n. 206/68 del Consiglio del 20 febbraio 1968 che stabilisce disposizioni quadro per i contratti e gli accordi interprofessionali concernenti l'acquisto delle barbabietole;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944 n. 347);

Delibera:

1) Il prezzo minimo delle barbabietole da zucchero di raccolto 1970 con tenore zuccherino del 16 per cento all'atto della ricezione, utilizzate per la produzione del quantitativo di zucchero bianco corrispondente alle quote di base delle società saccarifere, è fissato, in relazione a quanto stabilito per l'Italia dal regolamento C.E.E. n. 1206, ricordato nelle premesse, in 18,46 unità di conto per tonnellata, pari a L. 11.537,50 per tonnellata.

Per le bietole corrispondenti alle quantità di zucchero riportate dalle società saccarifere, nei limiti del 10 per cento delle rispettive quote di base alla campagna 1971-1972, si applica detto prezzo minimo ridotto della partecipazione dei venditori di barbabietole alle spese di magazzinaggio per i quantitativi riportati nella misura stabilita dalle norme comunitarie, salvo eventuale diverso accordo interprofessionale.

2) Il prezzo minimo delle barbabietole da zucchero di raccolto 1970 come sopra descritte, utilizzate per la produzione del quantitativo di zucchero bianco eccedente le quote di base delle società saccarifere, ma entro le quote massime delle stesse società è fissato, in relazione a quanto stabilito dallo stesso regolamento n. 1206, in 11,46 unità di conto per tonnellata pari a L. 7.162,50 per tonnellata.

3) La quota integrativa, prevista dall'art. 34 del regolamento C.E.E. n. 1009/67 del 18 dicembre 1967, e confermata nella misura di 1,10 unità di conto, pari a L. 687,50 per tonnellata di barbabietole con un tenore zuccherino del 16 per cento.

Tale quota integrativa deve essere corrisposta su tutte le bietole utilizzate per la produzione del quantitativo di zucchero bianco corrispondente alle quote di base delle società saccarifere o considerate come tali.

Per la corresponsione di questa quota integrativa è stabilito, con provvedimento a parte, un apposito sovrapprezzo sul prezzo dello zucchero immesso al consumo, che viene gestito dalla Cassa conguaglio zucchero, per conto e sotto il controllo della quale le società saccarifere ne effettueranno la corresponsione.

4) I prezzi minimi di cui ai punti 1) e 2) nonchè la quota integrativa di cui al punto 3), per bietole a polarizzazione diversa dal 16 per cento, saranno per 1/10 per cento di tenore di saccarosio:

a) aumenti al minimo di:

0,675 per cento per tenori superiori al 16 per cento e inferiori o uguali al 18 per cento;

0,525 per cento per tenori superiori al 18 per cento e inferiori o uguali al 19 per cento;

0,375 per cento per tenori superiori al 19 per cento e inferiori o uguali al 20 per cento;

b) diminuiti al massimo di:

0,675 per cento per tenori inferiori al 16 per cento e superiori o uguali al 15,5 per cento;

0,750 per cento per tenori inferiori al 15,5 per cento e superiori o uguali al 14,5 per cento;

0,750 per cento per tenori inferiori al 14,5 per cento;

c) per le barbabietole con tenore di saccarosio superiore al 20 per cento si applica almeno il prezzo minimo adattato al 20 per cento.

5) La percentuale di saccarosio di ogni partita di barbabietole consegnate per la lavorazione a zucchero sarà accertata in contraddittorio secondo il metodo polarimetrico.

Pure in contraddittorio e secondo le modalità in vigore nelle campagne precedenti dovranno essere accertati il peso, il campionamento e la percentuale di tara per tutte le barbabietole conferite alle fabbriche.

Il corrispettivo di tali operazioni di controllo è compreso nel prezzo delle barbabietole.

Le spese di impianto e di esercizio dei laboratori di analisi e quelle per il trasporto dei campioni di barbabietole da analizzare sono a totale carico delle società saccarifere interessate.

6) Per le consegne, i ricevimenti e le altre condizioni di cessione delle barbabietole alle fabbriche, si applicano le norme di cui al regolamento C.E.E. n. 206/68.

Roma, addì 30 giugno 1970

p. *Il Presidente*
Il Ministro delegato: GAVA

(6622)

Provvedimento n. 9/1970 del 30 giugno 1970. Prezzo d'intervento derivato dello zucchero per tutte le regioni d'Italia per la campagna 1970-71 e prezzi di entrata. Compiti della Cassa conguaglio zucchero.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il regolamento C.E.E. n. 1009/67 del Consiglio del 18 dicembre 1967 relativo alla organizzazione dei mercati nel settore dello zucchero ed in particolare gli articoli 1, 2, 3, 8, 12, 21, 23, 24, 27, 28, 32, 33, 34, 37 e 45 e successive integrazioni e modificazioni;

Visti i decreti ministeriali 24 febbraio 1970 (*Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 12 marzo 1970) e 28 febbraio 1970 (*Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 13 marzo 1970), riguardanti la fissazione delle quote di base per lo zucchero con decorrenza dalla campagna 1970-71;

Visti i regolamenti C.E.E. n. 430/68 e n. 431/68 del Consiglio del 9 aprile 1968 che stabiliscono rispettivamente le caratteristiche dello zucchero bianco della qualità tipo e dello zucchero greggio della qualità tipo;

Visto il regolamento C.E.E. n. 1206 del Consiglio del 29 giugno 1970 che ha fissato per la campagna 1970-71 il prezzo d'intervento derivato per tutte le regioni d'Italia dello zucchero bianco di qualità tipo, nonchè i prezzi unici di entrata per la Comunità dello stesso zucchero bianco, dello zucchero greggio e del melasso;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 1195 del 22 giugno 1968 (*Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 27 giugno 1968) e successivi, che ha istituito la Cassa conguaglio zucchero, nonchè le contribuzioni ed erogazioni di sua competenza, per il graduale inserimento dell'economia saccarifera nazionale in quella comunitaria;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347); di intesa con il Ministero del tesoro ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;

Delibera:

1) Il punto 1) del provvedimento C.I.P. n. 1195 è sostituito dal seguente:

A decorrere dal 1° luglio 1970 entra in vigore il regolamento C.E.E. n. 1206 del Consiglio del 29 giugno 1970 che fissa i prezzi appresso riportati:

a) prezzo d'intervento derivato valevole per tutte le regioni d'Italia per la campagna 1970-71 per merce non imballata, franco fabbrica, su mezzo di trasporto scelto dall'acquirente:

zucchero della qualità tipo (3ª categoria) L. 13.968,75 al q.le

b) prezzi di entrata unici per la Comunità:

zucchero bianco qualità tipo L. 15.587,50 al q.le
zucchero greggio qualità tipo (rendimento 92 per cento) L. 13.981,25 al q.le
melasso L. 2.000,00 al q.le

2) Il punto 2) del provvedimento C.I.P. n. 1195 è sostituito dal seguente:

Il prezzo d'intervento derivato per l'Italia viene adattato in funzione delle caratteristiche di prima, seconda e quarta categoria a partire dal 1° luglio 1970, apportando al prezzo della qualità tipo (3ª categoria) di cui al punto 1), le variazioni stabilite dal Regolamento comunitario n. 782/68 del 26 giugno 1968.

I prezzi risultanti sono i seguenti:

zucchero di 4ª categoria . L. 13.718,75 al q.le
zucchero di 2ª categoria . L. 14.281,25 al q.le
zucchero di 1ª categoria . L. 14.656,25 al q.le

3) Le contribuzioni di cui al punto 4) lettere *a*) e *b*) del provvedimento C.I.P. n. 1195, per il funzionamento della Cassa conguaglio zucchero di cui al punto 3) dello stesso provvedimento, sono confermate per la campagna 1970-71 nella misura e nelle modalità indicate nello stesso provvedimento. Il sovrapprezzo di L. 23 per kg. netto dovrà essere applicato su tutto lo zucchero di produzione nazionale di qualsiasi qualità e tipo (tal quale o trattato), sullo zucchero d'importazione (tal quale o trattato) e/o contenuto in prodotti trasformati.

4) Il punto 5) del provvedimento C.I.P. n. 1195 è modificato come segue:

Lo zucchero denaturato, sia di produzione nazionale sia di produzione degli altri Paesi comunitari, è esente da detto sovrapprezzo e sottoposto alle vigenti disposizioni in materia di zucchero denaturato per l'alimentazione del bestiame. E' assimilato allo zucchero denaturato lo zucchero utilizzato per usi chimici che, secondo le disposizioni comunitarie, usufruisce di una restituzione alla produzione, purchè siano osservate le prescrizioni del Ministero delle finanze e della Cassa conguaglio zucchero.

E' altresì esente dal sovrapprezzo lo zucchero di produzione nazionale esportato tal quale in regime di abbuono di imposta di fabbricazione o acquistato e lavorato in regime di abbuono d'imposta di fabbricazione per la preparazione di prodotti destinati all'esportazione, secondo la procedura di cui al successivo punto, lettera *f*).

Inoltre, lo zucchero di qualsiasi qualità e tipo ed i prodotti contenenti zucchero aggiunto, immessi dai Paesi terzi in temporanea importazione sono esenti dal sovrapprezzo qualora vengano riesportati; il sovrapprezzo seguirà, pertanto, la disciplina riguardante i diritti doganali gravanti sullo zucchero in temporanea importazione.

5) Le erogazioni dirette ed indirette della Cassa conguaglio zucchero, da effettuarsi con le modalità di cui al punto 6) del provvedimento C.I.P. n. 1195 integrate da quelle sottoindicate, sono le seguenti:

a) integrazione ai produttori di barbabietole in base allo art. 34 del regolamento C.E.E. n. 1009/67 di L. 687,50 per tonnellata di barbabietole con tenore zuccherino del 16 per cento, corrispondenti a L. 547 per q.le di zucchero. Tale integrazione è concessa soltanto per il quantitativo di barbabietole utilizzato per la produzione del quantitativo di zucchero corrispondente alla quota base o considerato come tale, secondo le modalità di cui al punto 3) del provvedimento C.I.P. n. 8/1970 del 30 giugno 1970;

b) integrazione per l'industria trasformatrice in base allo art. 34 del regolamento C.E.E. n. 1009/67 di L. 912,50 per quintale netto di zucchero bianco prodotto in Italia nell'ambito del quantitativo che non superi la quota base di produzione o considerata come tale;

c) integrazione per l'industria trasformatrice di L. 4,28 per chilogrammo netto di zucchero di cui al provvedimento C.I.P. n. 1200 del 28 giugno 1968 a titolo di rimborso dell'imposta generale sull'entrata sulle barbabietole e trasporti relativi per tutta la produzione nazionale di zucchero (da bietole e da melasso);

d) integrazione degli oneri derivanti dalla produzione eccedentaria di zucchero da barbabietole della campagna 1967-68, nella misura e con le modalità di cui ai relativi provvedimenti C.I.P.;

e) integrazione per il ripianamento delle operazioni effettuate dalla Cassa conguaglio prezzo zucchero d'importazione. La misura dell'integrazione dovrà essere stabilita dal Comitato interministeriale dei prezzi;

f) integrazione agli esportatori nella misura corrispondente al sovrapprezzo di cui al punto 4) - *b*) del provvedimento C.I.P. n. 1195 e successivi per le esportazioni effettuate alle condizioni appresso indicate:

Per le esportazioni in regime di abbuono di zucchero tal quale o di zucchero incorporato in prodotti, gli interessati alla integrazione dovranno produrre alla Cassa conguaglio zucchero un certificato del competente U.T.I.F., comprovante il quantitativo ammesso all'abbuono dell'imposta di fabbricazione di zucchero incorporato in prodotti. Gli interessati che si siano avvalsi della esenzione prevista dal penultimo comma del punto precedente dovranno produrre preventivamente fidejussione alla Cassa conguaglio zucchero per l'importo corrispondente al sovrapprezzo.

La Cassa conguaglio zucchero autorizzerà la consegna dello zucchero in esenzione da sovrapprezzo e le società saccarifere addebiteranno alla Cassa conguaglio zucchero l'importo corrispondente alle quote di integrazione per aiuto di adattamento per le bietole e per l'industria e la quota di rimborso IGE, utilizzando, ove occorra, parte degli importi per sovrapprezzi da accreditare alla Cassa conguaglio medesima.

La fidejussione sarà liberata all'atto dell'esportazione sulla base del certificato U.T.I.F. comprovante la quantità di zucchero incorporata ammessa all'abbuono dell'imposta di fabbricazione.

Per le esportazioni di zucchero aggiunto contenuto in prodotti, per il quale viene restituita l'imposta di fabbricazione, gli interessati produrranno il documento comprovante il diritto a tale restituzione. Sul quantitativo risultante da tale documento sarà valutata la integrazione di cui trattasi.

Gli operatori interessati debbono presentare alla Cassa conguaglio zucchero la domanda per l'integrazione predetta entro sei mesi dalla data di esportazione, quale risulta dai documenti doganali, salvo proroga su richiesta motivata.

Per le esportazioni effettuate a tutto il 30 giugno 1970, il termine per la presentazione della domanda di integrazione è fissato al 31 gennaio 1971, salvo proroga su richiesta motivata;

g) gli interessi passivi per i pagamenti differiti delle integrazioni relative alla produzione eccedentaria di cui alla precedente lettera *d*);

h) gli oneri di gestione della Cassa conguaglio zucchero.

6) Sono confermati i compiti alla Cassa conguaglio zucchero derivanti dall'applicazione:

a) dell'art. 8 del regolamento C.E.E. n. 1009/67 riguardante le spese di magazzinaggio;

b) dell'art. 27 del regolamento C.E.E. n. 1009/67 riguardante la riscossione del contributo gravante sulla produzione per il quantitativo di zucchero prodotto tra la quota di base e la quota massima.

7) La copertura del fabbisogno di zucchero, sia per il consumo diretto, sia per gli usi industriali, sarà assicurata con prodotto comunitario secondo le modalità e le condizioni che verranno fissate con appositi provvedimenti C.I.P.

Roma, addì 30 giugno 1970

p. *Il Presidente*
Il Ministro delegato: GAVA

(6621)

Provvedimento n. 10/1970 del 30 giugno 1970
Cassa conguaglio zucchero - importazioni di zucchero

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento CIP n. 1195 del 22 giugno 1968 che ha stabilito, tra l'altro, la costituzione della Cassa conguaglio zucchero per il graduale inserimento dell'industria saccarifera italiana in quella comunitaria mediante operazioni di conguaglio e perequazione con il prelevamento di un sovrapprezzo a carico di tutti i consumatori;

Visto il provvedimento CIP n. 9/1970 del 30 giugno 1970 che estende, con modifiche, alla campagna 1970/71 le disposizioni di cui al predetto provvedimento CIP n. 1195 del 22 giugno 1968;

Considerato che il regolamento CEE n. 1009/67 ha attribuito a ciascun Paese membro una quota di produzione dello zucchero ed in particolare all'Italia una quota pari a quintali 12.300.000;

Considerato che la minore disponibilità di zucchero nazionale rispetto al fabbisogno di consumo, comprensivo di una sufficiente scorta, rende necessario intervenire per agevolare le importazioni di zucchero dai Paesi CEE;

Considerato che la situazione di mercato potrebbe non consentire acquisti alle normali condizioni per la copertura del fabbisogno nazionale, disattendendo le finalità perseguite con il ricordato provvedimento CIP n. 1195 e seguenti del graduale adattamento dell'economia saccarifera italiana;

Ritenuto necessario verificare le suddette condizioni di mercato per l'approvvigionamento di zucchero bianco mediante pubbliche gare, ferma restando la libera circolazione della merce alle condizioni normali;

Ritenuto opportuno di procedere all'importazione di greggio comunitario con tempestività, in relazione alle disponibilità del mercato, alla valutazione delle condizioni di operatività mediante l'esame delle singole operazioni da parte della Cassa conguaglio zucchero;

Ritenuto che le condizioni di perequazione di cui al ricordato provvedimento CIP n. 1195 e seguenti possono essere realizzate tramite la Cassa conguaglio zucchero destinando parte del sovrapprezzo dovuto all'atto dell'importazione dello zucchero alla copertura dei maggiori costi dell'importazione stessa;

Ritenuto necessario che le contribuzioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, siano determinate a favore della Cassa conguaglio zucchero per la realizzazione dei compiti alla medesima affidati, da un lato nella misura più elevata possibile consentita e dall'altro tenuto conto delle condizioni di mercato dei paesi CEE;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347); d'intesa con il Ministero del tesoro ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;

Delibera:

1) La Cassa conguaglio zucchero viene autorizzata ad indire nel corso della campagna 1970-71 pubbliche gare aperte a tutti gli operatori interessati per l'offerta della quota parte del sovrapprezzo di cui al punto 4*b* del provvedimento CIP n. 1195 del 22 giugno 1968 e successivi, relativamente all'importazione di zucchero bianco in via definitiva dai paesi CEE da parte degli operatori aggiudicatari, al cui carico o a chi per essi resterà ogni e qualsiasi spesa relativa.

L'aggiudicazione concerne l'importo del sovrapprezzo da riconoscere, direttamente o tramite le industrie utilizzatrici destinatarie, alla Cassa conguaglio zucchero.

Le quantità oggetto delle pubbliche gare saranno determinate di volta in volta dalla Cassa conguaglio zucchero nei limiti seguenti:

zucchero bianco semolato .	q.li	1.000.000
zucchero bianco di II e III categoria per usi industriali	»	1.500.000

La Cassa conguaglio zucchero indirà i bandi di gara per l'importazione dello zucchero bianco destinato ad usi industriali tenendo conto, sia delle favorevoli condizioni esistenti sui mercati comunitari, sia delle esigenze di operatività delle industrie utilizzatrici.

Per lo zucchero destinato ad usi industriali possono presentare offerta, oltre le industrie interessate, anche altri operatori che intendano, nel rispetto delle norme e condizioni vigenti, destinare lo zucchero aggiudicato esclusivamente ad industrie utilizzatrici.

2) Le offerte debbono riferirsi a quantitativi non inferiori a q.li 10.000 netti, più o meno 5 per cento, di zucchero bianco in sacco di carta e/o juta e/o cotone e/o altri tipi e confezioni recanti le indicazioni in vigore nel paese di origine, nella lingua del paese medesimo, e/o in Italia, da sdoganarsi entro i limiti di tempo che saranno fissati dalla Cassa conguaglio zucchero per ogni gara.

3) La Cassa conguaglio zucchero viene autorizzata:

ad indire le gare stabilendo le condizioni dei relativi bandi nonchè le garanzie che debbono essere prestate dagli operatori;

a fissare la quota parte del sovrapprezzo ritenuto congruo da versare alla Cassa;

ad esaminare le offerte ricevute;

ad aggiudicare le importazioni in relazione al quantitativo ed alla quota di sovrapprezzo offerti;

ad adottare ogni altra decisione per l'esecuzione delle singole operazioni d'importazione.

4) Per lo zucchero di 2ª e 3ª categoria destinato ad usi industriali la Cassa conguaglio zucchero viene autorizzata a praticare lo stesso trattamento risultante per l'offerta con quota di sovrapprezzo più bassa accettata nelle gare corrispondenti di cui al precedente punto 1), alle importazioni di tali qualità di zucchero, destinato esclusivamente ad usi industriali, effettuate da operatori che non abbiano partecipato alla gara suddetta.

Queste operazioni non devono superare 10.000 q.li, più o meno 5 per cento, per ogni azienda utilizzatrice e nel loro complesso il 20 per cento della quantità limite da importare che la Cassa conguaglio zucchero ripartirà nelle singole gare.

Gli operatori interessati dovranno presentare domanda a mezzo lettera raccomandata da far pervenire alla Cassa conguaglio zucchero entro gli stessi termini che saranno previsti per le gare di cui al punto 1); tale domanda, che non dovrà essere accompagnata da fidejussione, indicherà tutti gli elementi che saranno previsti nel bando per la partecipazione alla gara, fatta eccezione della quota di sovrapprezzo offerta.

Qualora le quantità in tal modo richieste entro il termine stabilito dovessero essere superiori al quantitativo stabilito per le singole gare, le quantità stesse saranno proporzionalmente ridotte.

La Cassa entro il giorno successivo alla effettuazione delle singole gare darà comunicazione agli interessati delle quantità accettate e della quota di sovrapprezzo che dovrà essere versata.

5) Gli operatori aggiudicatari della gara di cui al punto 1) e gli importatori che si varranno della concessione di cui al punto 4) dovranno denunziare alla Cassa conguaglio zucchero, in tempo utile per gli adempimenti di cui al successivo punto 6), gli elementi atti ad individuare la quantità dello zucchero, il porto di sbarco o la località di frontiera dove avverrà il transito dello zucchero, la dogana o le dogane dove verranno effettuate le operazioni di sdoganamento, nonchè, per lo zucchero destinato ad usi industriali e per gli operatori che non siano industrie utilizzatrici, il nome dei destinatari delle singole partite, nonchè lo stabilimento presso il quale lo zucchero sarà utilizzato.

6) In deroga a quanto previsto dai provvedimenti CIP numero 1195 del 22 giugno 1968 (*Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 27 giugno 1968) e successivi, gli operatori aggiudicatari delle gare di cui al punto 1) e gli importatori che si varranno della concessione di cui al punto 4) del presente provvedimento dovranno corrispondere l'importo del sovrapprezzo da riconoscere alla Cassa conguaglio zucchero direttamente alla Cassa stessa.

A questi effetti tutti gli operatori, entro la fine di ciascun mese, dovranno comunicare alla Cassa conguaglio zucchero i quantitativi di zucchero bianco sdoganato nel mese precedente e versare contemporaneamente il relativo sovrapprezzo.

Tutti gli operatori medesimi entro cinque giorni dalla comunicazione da parte della Cassa dell'avvenuta aggiudicazione dovranno rilasciare alla Cassa stessa fidejussioni non registrate

di primaria banca per un importo corrispondente al sovrapprezzo complessivamente dovuto sulla quantità aggiudicata od autorizzata maggiorata del 5 per cento; tali fidejussioni dovranno avere una validità di due mesi superiore al termine ultimo d'importazione e saranno restituite dalla Cassa, anche parzialmente man mano che l'operatore avrà provveduto al pagamento del sovrapprezzo.

7) La Cassa conguaglio zucchero previ accordi con il Ministero delle finanze, fornirà alla Direzione generale delle dogane i dati relativi alle importazioni di zucchero aggiudicate in gara, od attribuite secondo la procedura del precedente punto 4), per le successive comunicazioni alle dogane competenti.

8) Le dogane, via via che effettueranno le operazioni di sdoganamento di cui al presente provvedimento, comunicheranno alla Direzione generale delle dogane ed alla Cassa conguaglio zucchero i dati relativi alle operazioni effettuate.

9) Qualora venga constatata la non osservanza delle condizioni stabilite dal presente provvedimento e dal bando di gara, lo zucchero importato sarà gravato, oltre che della eventuale differenza IGE sul prezzo praticato all'acquirente di cui allo art. 32 del citato decreto ministeriale 21 dicembre 1967, anche della differenza del sovrapprezzo non corrisposto alla Cassa conguaglio zucchero.

10) La Cassa conguaglio zucchero è altresì autorizzata a corrispondere un'integrazione limitata all'ammontare di tutti gli oneri doganali e fiscali, fatta eccezione dell'IGE, per le quantità di zucchero greggio di provenienza dai paesi CEE che verranno importate per la raffinazione in Italia direttamente dalle società saccarifere.

Qualora le mutevoli condizioni in cui l'importazione di greggio comunitario possono essere effettuate, non consentissero di realizzare operazioni con l'integrazione nei limiti di cui sopra, la Cassa conguaglio zucchero è autorizzata a stabilire, con preventiva delibera del comitato di gestione, l'integrazione stessa per tener conto anche dei maggiori oneri riguardanti noli, assicurazione e commissioni di vendita, costi di sbarco, trasporti ed introduzione a magazzino e commercializzazione.

Per aver diritto a tale integrazione, le società saccarifere dovranno presentare alla Cassa conguaglio zucchero copia del contratto di acquisto dello zucchero greggio entro dieci giorni dalla data del contratto medesimo.

La Cassa conguaglio zucchero è autorizzata a stabilire gli ulteriori documenti necessari che dovranno essere presentati per la corresponsione dell'integrazione di cui trattasi che potrà avvenire utilizzando, ove occorra, parte del sovrapprezzo accreditato alla Cassa conguaglio zucchero dalle società importatrici.

11) La Cassa conguaglio zucchero, nel dare attuazione al presente provvedimento, disporrà per l'acquisizione degli elementi atti a valutare l'evoluzione della situazione dell'approvvigionamento dello zucchero al fine di formulare eventuali proposte di ulteriori provvedimenti.

Roma, addì 30 giugno 1970

p. *Il Presidente*
Il Ministro delegato: GAVA

(6620)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di analisi matematica presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Napoli

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Napoli, è vacante la cattedra di analisi matematica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

(6619)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Arezzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 26 giugno 1970, la provincia di Arezzo viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 947.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto nutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6543)

Autorizzazione al comune di Agrigento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 26 giugno 1970, il comune di Agrigento viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 1.251.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6544)

Autorizzazione al comune di Pontedera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1970, il comune di Pontedera (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 300.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6545)

Autorizzazione al comune di Ariano nel Polesine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 26 giugno 1970, il comune di Ariano nel Polesine (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 96.848.413, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6546)

Autorizzazione al comune di Aulla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 26 giugno 1970, il comune di Aulla (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 140.329.315, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6547)

Autorizzazione al comune di Botrugno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 25 giugno 1970, il comune di Botrugno (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.285.625, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6548)

Autorizzazione al comune di Collesalvetti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 26 giugno 1970, il comune di Collesalvetti (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 117.696.884, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6549)

Autorizzazione al comune di Campodipietra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 25 giugno 1970 il comune di Campodipietra (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.968.353, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6550)

Autorizzazione al comune di Cannole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 25 giugno 1970, il comune di Cannole (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.847.705, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6551)

Autorizzazione al comune di Troia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 25 giugno 1970, il comune di Troia (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 73.755.760, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6567)

Autorizzazione al comune di Turriaco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 26 giugno 1970, il comune di Turriaco (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.826.348, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6568)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale « Paraviso »

Con decreto n. 1098 del 13 giugno 1970 il sig. Francesco Raveglia e figli dottori Maurizio e Dalmazio, rappresentati dal sig. Francesco Raveglia, domiciliato elettivamente a Lanzo di Intelvi, provincia di Como, sono autorizzati a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata « Paraviso », che sgorga dalla sorgente omonima in territorio del comune di Lanzo d'Intelvi (Como). L'acqua minerale verrà imbottigliata in recipienti di vetro del tipo comunemente usato per le acque minerali, della capacità di un litro, mezzo litro ed un quarto di litro, che saranno contrassegnati da etichette rettangolari, stampate su carta bianca, delle dimensioni rispettivamente di cm. 17 × cm. 10 per i recipienti da 1 litro e 1/2 litro e di cm. 11 × cm. 7 per quelli da 1/4 di litro, suddivise in tre riquadri. Nel riquadro sinistro, dall'alto in basso ed in caratteri neri, saranno riportate alcune indicazioni sull'acqua, formulate in data 4 luglio 1968 dal prof. Pietro Farneti, direttore incaricato della cattedra di idrologia medica della Università di Milano, ed il giudizio di purezza batteriologica, formulato in data 26 febbraio 1968 dal prof. A. Giovanardi, direttore dell'istituto d'igiene dell'Università di Milano. Nel riquadro centrale sarà raffigurata, in bianco e nero, la riproduzione dell'antica stazione termale. Al di sopra di detta figura, su fondo azzurro, si leggerà « Acqua minerale naturale » in caratteri neri, « Paraviso » in caratteri bianchi, « alcalina » « Lanzo d'Intelvi (Como) Italia m. 950 s.l.m. » in caratteri neri e al di sotto della stessa figura « diuretica - digestiva - indicata nelle malattie del ricambio (uricemia, gotta) » « imbottigliata come sgorga dalla sorgente » in caratteri bianchi. In fondo allo stesso riquadro saranno riportati gli estremi del presente decreto e la dicitura « Bottiglia e tappo sterilizzati ». Nel riquadro destro, dall'alto in basso ed in caratteri neri, saranno riportati i dati relativi alle costanti chimiche e chimico-fisiche ed alle sostanze disciolte in un litro di acqua, secondo l'analisi eseguita in data 1° marzo 1968 dal prof. G. Bragagnolo dell'istituto di chimica generale dell'Università di Milano, ed il giudizio farmacologico espresso dal prof. P. C. Federici dello istituto di farmacologia dell'Università di Parma.

Il tutto conforme agli esemplari allegati al presente decreto. L'acqua minerale proveniente da un pozzo profondo 21 metri, ed elevata da una pompa sommersa di acciaio inossidabile, verrà addotta, mediante conduttura in acciaio inossidabile, in un serbatoio di cemento, rivestito internamente da mattonelle di gres bianco, e da questo avviata, con tubazione in acciaio inossidabile della lunghezza di 182 metri, allo stabilimento d'imbottigliamento.

La chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi a corona in modo da evitare alterazioni o sostituzione dell'acqua minerale. Intorno alla sorgente sarà costituita una zona di protezione igienica del raggio di metri 20, recintata con paletti e rete metallica.

Con decreto n. 1099 del 13 giugno 1970 il sig. Francesco Raveglia e figli dottori Maurizio e Dalmazio, rappresentati dal sig. Francesco Raveglia, domiciliato elettivamente a Lanzo di Intelvi, provincia di Como, sono autorizzati a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale, addizionata di gas acido carbonico, denominata « Paraviso », che sgorga dalla sorgente omonima in territorio del comune di Lanzo d'Intelvi (Como). L'acqua minerale verrà imbottigliata, addizionata di gas acido carbonico, in recipienti di vetro del tipo comunemente usato per le acque minerali, della capacità di un litro, mezzo litro ed un quarto di litro, che saranno contrassegnati da etichette rettangolari, stampate su carta bianca, delle dimensioni rispettivamente di cm. 17 × cm. 10 per i recipienti da 1 e 1/2 litro e di cm. 11 × cm. 7 per quelli da un 1/4 di litro, suddivise in tre riquadri. Nel riquadro sinistro, dall'alto in basso ed in caratteri neri, saranno riportate alcune indicazioni sull'acqua, formulate in data 4 luglio 1968 dal prof. Pietro Farneti, direttore incaricato della cattedra di idrologia medica della Università di Milano, ed il giudizio di purezza batteriologica, formulato in data 26 febbraio 1968 dal prof. A. Giovanardi, direttore dell'istituto d'igiene dell'Università di Milano. Nel riquadro centrale sarà raffigurata, in bianco e nero, la riproduzione dell'antica stazione termale. Al di sopra di detta figura, su fondo verde, si leggerà « Acqua minerale » in caratteri neri, « Paraviso » in caratteri bianchi, « alcalina » « Lanzo d'Intelvi (Como) Italia m. 950 s.l.m. » in caratteri neri, e al di sotto della stessa figura « Diuretica - Digestiva - indicata nelle malattie del ricambio (uricemia, gotta) », in caratteri bianchi. In fondo allo stesso riquadro saranno riportati gli estremi del presente decreto e la dicitura « Bottiglia e tappo sterilizzati ». Nel riquadro destro, dall'alto in basso ed in caratteri neri, saranno riportati i dati relativi alle costanti chimiche e chimico-fisiche ed alle sostanze disciolte in un litro di acqua, secondo l'analisi eseguita in data 1° marzo 1968 dal prof. G. Bragagnolo dell'istituto di chimica generale dell'Università di Milano e la dicitura « addizionata di gas acido carbonico ». Seguirà il giudizio farmacologico espresso dal professor P. C. Federici dell'istituto di farmacologia dell'Università di Parma.

Il tutto conforme agli esemplari allegati al presente decreto. L'acqua minerale proveniente da un pozzo profondo 21 metri, ed elevata da una pompa sommersa di acciaio inossidabile, verrà addotta mediante conduttura in acciaio inossidabile, in un serbatoio di cemento, rivestito internamente da mattonelle di gres bianco, e da questo avviata, con tubazione in acciaio inossidabile della lunghezza di 182 metri, allo stabilimento di imbottigliamento.

La chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi a corona in modo da evitare alterazioni o sostituzione dell'acqua minerale. Intorno alla sorgente sarà costituita una zona di protezione igienica del raggio di metri 20, recintata con paletti e rete metallica.

(6250)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco n. 103 delle revoche, in seguito a rinuncia, di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte con decreto ministeriale n. 4191/R in data 20 febbraio 1970.

Numero d'ordine	SPECIALITÀ MEDICINALI Serie, categoria e confezione	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data di dichiarazione di rinuncia
1	*Ascorfene* 5 fiale × 10 cc.	Angelini Francesco, via Flaminia, 101, Ancona	19- 4-1951	678	5-12-1969
2	*Beltiosan* 40 compresse . .	Id.	17-10-1951	5492	5-12-1969
3	*Dobetin* con vitamina *B12*, 5 fiale × 1 cc. da mcg. 15	Id.	12- 7-1951 rett.	3785	5-12-1969
4	*Liquicillina* flacone × 15 cc. di sospensione per uso orale	Id.	11- 9-1953	8088	5-12-1969
5	*Rauvera* 20 discoidi .	Id.	23- 6-1954	9054	5-12-1969
6	*Vitamina B1 Angelini* 20 compresse da mg. 3 .	Id.	14-11-1951	5567	5-12-1969
7	*Vitamina B1 Angelini* 3 fiale × 1 cc. da mg. 5 .	Id.	15- 4-1958	5567/1	5-12-1969
8	*Vitamina C Angelini* 6 fiale × 1 cc. da mg. 100 .	Id.	6- 3-1958	5569/3	5-12-1969
9	*Anapatos* 20 compresse . . .	Alfa Farmaceutici S.p.A., via Ragazzi del '99 n. 5, Bologna	15-11-1963	18114	17-12-1969
10	*Calciferol Calcium B12* 6 fiale × 2 cc. .	Id.	13-11-1959	9632	17-12-1969
11	*Calciferol Calcium B12* flacone da g. 200 di sciroppo	Id.	13-11-1959	9632/A	17-12-1969
12	*Calciferol Calcium B12* 10 supposte da g. 2 .	Id.	13-11-1959	9632/B	17-12-1969
13	*Flavocetina* tipo mite uso pediatrico 10 capsule da mg. 75	Id.	27- 6-1961	10463/A-2	17-12-1969
14	*Glutamin* flacone gocce da 25 cc. . . .	Id.	23- 3-1961	17939	17-12-1969
15	*Glutamin* (iniettabile) 6 fiale da mg. 50 + fiale da 3 cc. di solvente	Id.	23- 3-1961	17939/A	17-12-1969
16	*Monolin* 30 confetti da mg. 100 . .	Id.	29- 8-1963	20154	17-12-1969
17	*Novo Idrossi* 500 (iniettabile) 3, 5 e 10 ampolle di liofilizzato da mcg. 500 + 3,5 e 10 fiale da 2 cc. di solvente	Id.	31-10-1962 11-11-1963	20030	17-12-1969
18	*Novoidrossi* 1000 (iniettabile) 2, 5 e 8 ampolle liofilizzate da mg. 1000 + 2, 5 e 8 fiale da 2 cc. di solvente	Id.	31-10-1962 11-11-1963	20030/1	17-12-1969
19	*Sedatex* flacone gocce da 10 cc. . . .	Id.	21- 4-1960	16934	17-12-1969
20	*Soluciclina* (iniettabile) 1 flacone da mg. 250 + 1 fiala da 3 cc. di solvente	Id.	6- 8-1960	17594	17-12-1969
21	*Strenicil* (iniettabile) flaconcino da 500.000 U + g. 0,50 con annessa fiala da 3 cc. di solvente	Id.	9-11-1968	11639	17-12-1969
22	*Strenicil* (iniettabile flacone da 500.000 U.I. + g. 0,25 con annessa fiala da 3 cc. solvente	Id.	9-11-1968	11639/1	17-12-1969
23	*Gocce Neurotoniche Zeta* flacone da g. 55 . .	Farmac. - Zabban S.p.A., via Abbadia, 14, Bologna	28- 4-1955	9929	24-11-1969
24	*Clorophyll Berna* 10, 50 e 250 tavolette	Istituto Sieroterapico e Vaccinogeno Berna rappresentato in Italia dalla ditta Ist. Sieroterapico Berna, via Bellinzona n. 33, Como	15-10-1951	5462	10-12-1969
25	*Duplovac Berna* 1 flacone × 5 ml. . . .	Id.	7- 9-1960	17662	30- 7-1969
26	*Toquilone Berna* 10 e 100 compresse da mg. 200 .	Id.	30- 9-1965	20508	24-11-1969
27	*Siero antitetanico Berna* dal bovino 1 fiala × 5 cc. da 1.500 U.I.	Id.	9- 1-1957	11938/1	10-12-1969
28	*Vaccino colibacillare Berna* 10 fiale × 1 cc. . .	Id.	1- 3-1952	6084	10-12-1969
29	*Plasmamide* (uso umano) tubetto aspersoria da g. 5	VISTER - Vismara Terapeutici S.p.A., Casatenovo Brianza (Como)	26-11-1946	542	31-12-1969
30	*Calcioretto vitaminico* 6 supposte per adulti .	A.F.I.S. (già reg. a nome della ditta Ist. Farm. Trinum), via dei Prati, 6, Colenzano (Firenze)	20- 3-1964	2545/A	8-11-1968
31	*Fenammina* 20 compresse da mg. 10	F.I.R.M.A. S.p.A., via Starmina, 75, Firenze	21- 1-1961	18300	3-11-1969
32	*Tio-Beta* 20 e 30 confetti mg. 50	Id.	5-12-1961 4- 3-1963	19493/A	3-11-1969

Numero d'ordine	SPECIALITÀ MEDICINALI Serie, categoria e confezione	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data di dichiarazione di rinuncia
33	*Tio-Beta* 5 fiale × 2 cc. da mg. 50	F.I.R.M.A. S.p.A., via Starmina, 75, Firenze	5-12-1961	19493	3-11-1969
34	*Nicodina Roberts* 60 e 200 tavolette	Manetti - H. Roberts & C., via Pisacane, 1, Firenze	30- 5-1953	1379	18-11-1969
35	*Nicojodina Roberts* 60 e 200 tavolette tipo sempl. 60 e 200 tavolette tipo sedativo	Id.	7- 5-1953	934	18-11-1969
36	*Agacore* 30 confetti	A. Angiolini & C. S.p.A., via Balzaretti, 9, Milano	13-10-1966	15970	30-10-1969
37	*Agacore* 5 fiale × 2 cc.	Id.	13-10-1966	15970/A	13-10-1969
38	*Diabetal* 10 e 20 compresse g. 0,5	Id.	3-12-1966	12137	3-10-1969
39	*Peritrate* 10 e 20 supposte mg. 80	Id.	7- 6-1960	10000/A	30-10-1969
40	*Pyridium* 12 e 25 compresse g. 0,1	Id.	31- 1-1961	6722	30-10-1969
41	*Pyridium* 10 fiale × 1 cc. da g. 0,01	Id.	31- 1-1961	6722/A	30-10-1969
42	*Betabion* (uso veterinario) 3 fiale × 1 cc. da mg. 25 forte	Bracco Industria Chimica S.p.A., via E. Folli, n. 50, Milano	20- 5-1958	3263/B	31-12-1969
43	*Betabion* (uso veterinario) 3 fiale × 2 cc. mg. 100 tipo fortissimo	Id.	20- 5-1958	3263/F	31-12-1969
44	*Cebion* (uso veterinario) 3 fiale × 5 ml. da g. 0,5 forte	Id.	5- 5-1958	3366/B	31-12-1969
45	*Diasulfon* 12 compresse da g. 0,75	Id.	31- 1-1957	11997	31-12-1969
46	*Diasulfon* flacone × 100 cc. sciroppo 10 % . .	Id.	31- 1-1957	11997/A	31-12-1969
47	*Efedralina* (uso veterinario) 10 fiale × 1 cc. da mg. 0,3	Id.	20- 5-1958 28- 2-1964	4073/A	31-12-1969
48	*Efedralina* (uso veterinario) 10 fiale × 3 cc. da mg. 0,9	Id.	20- 5-1958 20- 2-1964	4073/A-1	31-12-1969
49	*Efedralina* (uso veterinario) 10 fiale × 1 cc. da mg. 0,05	Id.	20- 5-1958	4073/A-2	31-12-1969
50	*Eucodale* (uso veterinario) 3 fiale × 1 cc. da g. 0,01	Id.	28- 2-1964 7- 6-1958	3430/A	31-12-1969
51	*Eucodale* (uso veterinario) 1 fiala × 10 cc. da g. 0,1	Id.	7- 6-1958	3430/A-1	31-12-1969
52	*Eucodale* (uso veterinario) 3 fiale × 1 cc. da g. 0,2	Id.	7- 6-1958	3430/A-2	31-12-1969
53	*Estromenin* (uso veterinario) flacone × 10 cc. di soluzione oleosa all'1 %	Id.	17- 5-1958	4263/A	31-12-1969
54	*Evion* (uso veterinario) flacone × 100 cc. di soluzione oleosa	Id.	11- 8-1958	5640/D	31-12-1969
55	*Guanicil* (uso veterinario) 10 compresse da g. 2 .	Id.	27- 3-1952	637/A	31-12-1969
56	*Lentin* (uso veterinario) flacone × 10 cc. di soluzione allo 0,1 %	Id.	13- 5-1958	4507/A	31-12-1969
57	*Lentin* (uso veterinario) 10 fiale × 1 cc.	Id.	13- 5-1958	4507/B	31-12-1969
58	*Lentin* (uso veterinario) 10 fiale × 4 cc.	Id.	13- 5-1958	4507/C	31-12-1969
59	*Paverin* (uso veterinario) flacone × 100 cc. al 5 %	Id.	20- 5-1958	10689	31-12-1969
60	*Vigantolo* (uso veterinario) 1 fiala × 1 cc. da mg. 10 urto	Id.	3- 6-1958 10-11-1964	8654/A	31-12-1969
61	*Vigantolo* (uso veterinario) 1 fiala × 1,5 cc. da mg. 15 urto	Id.	3- 6-1958 10-11-1964	8654/A-1	31-12-1969
62	*Bicausyth* 2 supposte per adulti	Causyth S.p.A., via Serio, n. 6, Milano	22- 2-1962 23- 5-1962	18912	16- 9-1969
63	*Bicausyth* 2 supposte pediatriche	Id.	22- 2-1962 23- 5-1962	18912/1	16- 9-1969
64	*Metallicum* 10 fiale × 2 cc.	Id.	30-11-1956	11850	15-12-1969
65	*Sedonal* 20 compresse da g. 0,60	Id.	13-12-1956	11905	15-12-1969
66	*Priscofen* 150 confetti	CIBA Industria Chimica S.p.A., via Oropa, 4, Milano	29- 3-1952	6193	27-11-1969
67	*Citoascorbina* 5 fiale × 2 cc. da g. 0,10	Francia Farmaceutici, via Zama, 40/7, Milano	23- 1-1960	7757	25- 7-1969
68	*Citoascorbina* 20 compresse da g. 0,05	Id.	23- 1-1960	7757/A	25- 7-1969
69	*Furadantin* 15 compresse da mg. 50	Dr. Formenti S.p.A., via Correggio, 45, Milano	18- 6-1966	8569	15-10-1969
70	*Furadantin* 10 compresse da mg. 100	Id.	18- 6-1966	8569/1	15-10-1969

Numero d'ordine	SPECIALITÀ MEDICINALI Serie, categoria e confezione	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data di dichiarazione di rinuncia
71	*Eu-Phed-Amin* 18 confetti	Fulton Company (già registrata a nome della ditta The Warren Product Co. U.S.A.), via M. Gonzaga, 5, Milano	6- 5-1953 16- 2-1954	7742	13-11-1969
72	*Pastiglie antiacido S. Pellegrino (Neutrogen)* 60 pastiglie	Lab. Chimico Farmaceutico Granelli S.p.A., via Castelvetro, 17, Milano	9- 4-1959	10380	4-12-1969
73	*Supposte Maridel* 12 supposte	Id.	20- 4-1951	4777	15-12-1969
74	*Temponeurina* 5 fiale liofilizzate × 3 cc. + 5 fiale da 1 cc. di solvente	Id.	2- 7-1960	17480	26-11-1969
75	*Trinitrina Caffeinata Dubois* 60 confetti	Id.	20- 4-1951	4779	18-11-1969
76	*Ipharon* 40 confetti	Casella Farbwerke di Francoforte rappr. in Italia ditta La Commerciale Chimica, piazza della Repubblica n. 32, Milano	17-10-1957 24- 4-1968	13052	14-11-1969
77	*Betasone* 5 fiale da 2 cc. da mg. 5	Gruppo Lepetit S.p.A., via R. Lepetit, 8, Milano	7- 3-1961	15841	18-11-1969
78	*Betasone* 10 compresse da mg. 5	Id.	7- 3-1961	15841/A	18-11-1969
79	*Supracalcium* 50 confetti	Id.	9- 6-1951	4959	18-11-1969
80	*Supraphos B1* 10 fiale × 5 cc.	Id.	8- 5-1951	3651	18-11-1969
81	*Ferropeptico Franco* flacone da g. 180 di sciroppo	Sobel Farmaceutici via Mameli, 40, Milano	3-11-1961	2423	15-10-1969
82	*Pepsinina* 6 fiale × 2 cc	Zambon S.p.A, via Lillo Del Duca, 10/12, Bresso (Milano)	1- 9-1950	3847	15- 4-1969
83	*Kellofillina* 6 e 10 supposte	S.T. Lab. Chim. Farmac. Biologico già reg. a nome della ditta I.R.B.I., via Cavallo di Bronzo, n. 39, S. Giorgio a Cremano (Napoli)	21- 8-1957 25- 3-1961	6981/B	4-10-1969
84	*Trifosfofillina* 5 fiale × 5 cc.	Id.	21-11-1966	9786	30-12-1969
85	*Lipovitasi* 3 fiale tipo A + 3 fiale tipo B	Rochardson Merrel S.p.A., via P. Castellino, 111, Napoli	7- 1-1957	12047	23-12-1969
86	*Novaneurina* 6 fiale × 2 cc. da mg. 50	Id.	18- 3-1954 13- 7-1960	8736/A-2	23-12-1969
87	*Novaneurina* 6 fiale × 2 cc. da mg. 100	Id.	18- 3-1954 13- 7-1960	8736/A-3	23-12-1969
88	*Perfosfor Valerianato* 12 fiale × 1,2 cc.	Id.	5- 1-1952	5788	23-12-1969
89	*Antiasmina Adami* flacone × 10 cc.	INFAR Ind. Farmaceutica, via Umberto I n. 14, Navacchio (Pisa)	5- 9-1959	15603	3-10-1969
90	*Alfamonovit Sossi* 5 flaconcini × 2 cc. tipo normale idrosolubile, 3 flaconcini da 5 cc. tipo forte idrosolubile	Biochimici Sossi - BIOS, via Cardinal Maffei, 36, Pisa	14- 2-1955	8669/A	10-11-1969
91	*B12 Monovit Sossi* 5 fiale × 1 cc. da mcg. 500	Id.	12- 3-1954	6034/A	31-12-1969
92	*Depressol Sossi* 60 confetti	Id.	22- 9-1954	9319	10-11-1969
93	*Novozolfo* 40 discoidi	Prof. Dr. A. Antolini Frugoni, via Giulia, 248, Roma	20- 8-1945	230	29-11-1969
94	*Siero Antipesteso Beta* flacone × 100 cc., flacone × 500 cc.	Laboratori Beta, via Villafranca, 10, Roma	31-10-1966	20790	13-11-1969
95	*Bilombrine* 6 compresse	Dagra N. V. di Diemen (Olanda) rappresentata in Italia dalla ditta Dagrital S.r.s. Ariodente Fobretti, 5, Roma	13- 4-1954 20-11-1961	8843	19-12-1969
96	*Felombrine Sodium* 6 compresse da mg. 350	Id.	1- 9-1961	14663/A	19-12-1969
97	*Trilombrine* 6 compresse	Id.	21- 6-1955 3- 6-1961	10122	19-12-1969
98	*Hidrombrine* 106 flacone × 20 cc.	Id.	16- 4-1954 5- 9-1961	8841/1	19-12-1969

Numero d'ordine	SPECIALITÀ MEDICINALI Serie, categoria e confezione	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data di dichiarazione di rinuncia
99	*Benzocalcio* 5 fiale × 5 cc.	IRBI - Ist. Ricerche Biochimiche AA. Neri - S.S. Pontinia km. 27,5, Pomezia (Roma)	28-11-1968	132/1	23-12-1969
100	*Benzocalcio* 5 fiale × 10 cc.	Id.	28-11-1968	132/2	23-12-1969
101	*Benzocalcio D2* flacone sciroppo da 150 cc. con *Vit D2*	Id.	28-11-1968	132/G	23-12-1969
102	*Gangesol* 10, 30 e 50 compresse da mg. 4	ORMA - Ist. Terap. Romano, via del Mare, 32/34, Roma	27- 5-1967	19485	31-12-1969
103	*Metildiolo* flacone × 5 ml. da 50 mg. di soluzione gocce	Id.	27- 6-1967	6607/B	31-12-1969
104	*Natriuran* 15 compresse	Id.	28- 7-1967	17357	31-12-1969
105	*Proestrina* 20 compresse da mg. 1	Id.	16-10-1967	7905	31-12-1969
106	*Keribon* flacone 10 ml. gocce	Id.	12- 6-1967	16446/A	31-12-1969
107	*Samil* 25 e 50 confetti	Società SAMIL, via Alessandro Fleming, 55, Roma	1- 8-1962	19296	17-12-1969
108	*Sulfapirina* flacone 120 cc. sciroppo	Sigma Tau S.p.A., viale Shakespeare, 47, Roma	31-12-1959	16306	28-11-1969
109	*Vibidyn* 12 capsule da mcg. 250 + mg. 100	Id.	30-12-1965	18372	28-11-1969
110	*Candidal* 6 fiale × 1 cc.	Ist. Sier. e Vaccinogeno Toscano Sclavo, via Fiorentina, 1, Siena	13- 8-1958	14207	19-12-1969
111	*Chemiosiero* (uso veterinario) flacone 25 cc.	Id.	14-12-1953	8459	19-12-1969
112	*Ducreyna* 6 fiale × 2 cc.	Id.	4- 3-1952	6070	19-12-1969
113	*Ulcopla Petregnani* 10 fiale × 5 cc.	Id.	29-10-1956	11773	19-12-1969
114	*Siero Antistreptococcico Antipiogeno Polivalente* (uso umano) fiala × 10 cc.	Id.	28- 4-1956	11119	19-12-1969
115	*Siero Antistreptococcico Antipiogeno Polivalente* (uso veterinario) fiala da 20 cc.	Id.	31- 5-1957	11119/A	19-12-1969
116	*Siero Tonico B12 Sclavo* flacone da 150 cc. sciroppo	Id.	8- 9-1954	530/A	28-11-1969
117	*Tineatoxin* 6 fiale × 1 cc.	Id.	13-10-1955	10450	19-12-1969
118	*Vaccino Antistreptococcico* 12 fiale × 2 cc.	Id.	18- 2-1956	10892	19-12-1969
119	*Urotens* 20 compresse da mg. 150	Courtois (già SAPER) corso Chieri, 13, Torino	2- 7-1968	19310	29- 5-1969
120	*Penimycin « S »* flacone da 500.000 U + g. 0,5	CIFA Farmaceutici S.p.A., via Cervino, 68, Torino	27-12-1960	6269/D	16-12-1969
121	*Penimycin « S »* flacone da 1.000.000 U + g. 1	Id.	27-12-1960	6269/D-1	16-12-1969
122	*Penimycin « S »* flacone da 500.000 U — g. 0,25	Id.	27-12-1960	6269/E	16-12-1969
123	*Penimycin « BS »* flacone da 500.000 U + g. 0,5	Id.	27-12-1960	6269/F	16-12-1969
124	*Penimycin « BS »* flacone 1.000.000 U + g. 1	Id.	27-12-1960	6269/F-1	16-12-1969
125	*Penimycin « BS »* flacone 500.000 U + g. 0,25 uso pediatrico	Id.	8- 2-1961	6269/G	16-12-1969
126	*Vitamina B1 Yatros* 5 fiale × 2 cc. mg. 10 tipo medio	Yatros Farmaceutici S.p.A. via S. Ottavio, 54, Torino	20- 9-1949 21-12-1959	2447	31-12-1969
127	*Vitamina B1 Yatros* 3 fiale × 2 cc. mg. 50 tipo forte	Id.	20- 9-1959 21-12-1959	2447/1	31-12-1969
128	*Vitamina B1 Yatros* 2 fiale × 2 cc. mg. 100 tipo fortissimo	Id.	20- 9-1949 21-12-1959	2447/2	31-12-1969
129	*Vitamina B1 Yatros* 20 e 50 compresse da mg. 50 tipo forte	Id.	14- 5-1951	2447/A	31-12-1969
130	*Vitamina B1 Yatros* 20 compresse da mg. 5	Id.	20- 9-1949 21-12-1959	2447/A-1	31-12-1969
131	*Vitamina B2* 5 fiale × 5 cc. mg. 1	Id.	20- 6-1959	2541	31-12-1969
132	*Vitamina B6 Yatros* 20 compresse da mg. 5	Id.	17- 9-1949	2435	31-12-1969
133	*Vitamina B6 Yatros* 3 fiale × 2 cc. da mg. 25 tipo medio	Id.	17- 9-1949	2435/A	31-12-1969
134	*Vitamina B6 Yatros* 2 fiale × 2 cc. mg. 100 tipo urto	Id.	17- 9-1949	2435/A-1	31-12-1969
135	*Neo-Gonazun* 20 confetti	Schiapparelli S.p.A., corso Belgio, 86, Torino	29- 3-1957	12389	15-10-1969

(1871)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° aprile 1970 al 23 aprile 1970 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 599/70, n. 613/70, numero 648/70 e n. 691/70 ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b) e c) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (settore cereali) esportati verso Paesi terzi.

Periodo dal 1° aprile 1970 al 2 aprile 1970

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I a) (2)	44,00
	- il Regno Unito	46,00
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	41,00
	- gli altri paesi terzi	47,00
	- per le esportazioni di un prodotto che ha subito, prima dell'importazione nel paese destinatario e dopo la sua uscita dal territorio della Comunità o dopo che sia stato posto sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la sua destinazione per l'alimentazione umana verso:	
	- la Svizzera	45,00
	- gli altri paesi terzi	48,00
10.01 B	Frumento duro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la Tunisia	43,00
	- gli altri paesi terzi	36,50
10.02	Segala	42,50
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona V c) (2)	53,75
	- l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Danimarca	45,50
	- gli altri paesi terzi	48,80
10.04	Avena	26,94
10.05 B	Granturco altro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	30,25
	- gli altri paesi terzi	35,75
10.07 B	Miglio	19,95
10.07 C	Sorgo - durra	
	- per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	35,75
	- gli altri paesi terzi	36,75

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
11.01 A	Farina di frumento e di frumento segalato:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone I e II (3)	87,65
	- la zona III (3)	92,65
	- la zona IV (3)	90,65
	- gli altri paesi terzi	82,15
	- tenore in ceneri da 521 a 600	78,45
	- tenore in ceneri da 601 a 900	73,75
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV (3)	78,25
	- gli altri paesi terzi	69,65
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	64,75
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	59,25
11.01 B	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	42,40
	- tenore in ceneri da 701 a 850	42,40
	- tenore in ceneri da 851 a 1150	42,40
	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	33,40
	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	33,40
	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	28,40
	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	28,40
11.02 A I a	Semole e semolini di grano duro:	
	- per le esportazioni veros:	
	- la zona II (3)	89,45
	- la zona IV b) (3)	92,25
	- gli altri paesi terzi	81,85
11.02 A I b	Semole e semolini di grano tenero:	
	tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni veros:	
	- la zona I (3)	87,95
	- la zona IV b) (3)	90,95
	- gli altri paesi terzi	82,45

Periodo dal 3 aprile 1970 al 23 aprile 1970

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso.	
	- la zona I a) (2)	44,00
	- il Regno Unito	46,00
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	41,00
	- gli altri paesi terzi	47,00
	- per le esportazioni di un prodotto che ha subito, prima dell'importazione nel paese destinatario e dopo la sua uscita dal territorio della Comunità o dopo che sia stato posto sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la sua destinazione per l'alimentazione umana verso:	
	- la Svizzera	43,00
	- gli altri paesi terzi	48,00
10.01 B	Frumento duro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la Tunisia	43,00
	- gli altri paesi terzi	36,50
10.02	Segala	42,50
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona V c) (2)	53,75
	- l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Danimarca	45,50
	- gli altri paesi terzi	48,80
10.04	Avena	26,94
10.05 B	Granturco altro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	30,25
	- gli altri paesi terzi	35,75
10.07 B	Miglio	19,95
10.07 C	Sorgo - durra	
	- per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	35,75
	- gli altri paesi terzi	36,75

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
11.01 A	Farina di frumento e di frumento segalato:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone I e II (3)	87,65
	- la zona III (3)	92,65
	- la zona IV (3)	90,65
	- gli altri paesi terzi	82,15
	- tenore in ceneri di 521 a 600	78,45
	- tenore in ceneri da 601 a 900	73,75
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV (2)	78,25
	- gli altri paesi terzi	69,65
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	64,75
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	59,25
11.01 B	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	42,40
	- tenore in ceneri da 701 a 850	42,40
	- tenore in ceneri da 851 a 1150	42.40
	; tenore in ceneri da 1151 a 1400	33,40
	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	33,40
	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	28,40
	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	28,40
11.02 A I a	Semole e semolini di grano duro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona II (3)	89,75
	- la zona IV b) (3)	92,55
	- gli altri paesi terzi	82,15
11.02 A I b	Semole e semolini di grano tenero:	
	tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (3)	87,65
	- la zona IV b) (3)	90,65
	- gli altri paesi terzi	82,15

NOTE

(1) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.
(Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette, n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).

(2) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: *a)* Libia, Repubblica araba unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;
b) Marocco, Algeria, Tunisia.

ZONA II: Polonia, U.R.S.S. (porti del Mar Baltico).

ZONA III: *a)* Cecoslovacchia, Ungheria;
b) Romania, Bulgaria, U.R.S.S. (porti del Mar Nero).

ZONA IV: *a)* Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Ghana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
b) Messico e paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
c) Paesi dell'America del Sud.

ZONA V: *a)* I paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa;
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(3) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: Libia, Repubblica araba unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia.

ZONA II: Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Ghana, Nigeria, Sud-Ovest Africano.

ZONA III: *a)* Messico e paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
b) Paesi dell'America del Sud.

ZONA IV: *a)* I paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa (ad eccezione dei paesi del Maghreb);
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(5569)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 125

Corso dei cambi del 7 luglio 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	629 —	628,95	629,25	629,15	629,10	629 —	629,10	629,15	629 —	629,05
Dollaro canadese	609,30	609,10	608,50	608,90	607,10	609,30	608,80	608,90	609,30	609 —
Franco svizzero	146 —	145,98	146,30	146,22	146,05	146 —	146,20	146,22	146 —	146,08
Corona danese	83,85	83,90	83,98	83,89	83,80	83,85	83,86	83,89	83,85	83,87
Corona norvegese	88,05	88,05	88,10	88,07	88 —	88,05	88,045	88,07	88,05	88,05
Corona svedese	121,46	121,50	121,45	121,475	121,30	121,45	121,46	121,475	121,46	121,50
Fiorino olandese	173,76	173,75	173,95	173,90	173,80	173,76	173,85	173,90	173,76	173,85
Franco belga	12,67	12,675	12,6950	12,6775	12,675	12,67	12,676	12,6775	12,67	12,675
Franco francese	113,97	113,96	114,03	113,98	114 —	113,97	113,96	113,98	113,97	113,92
Lira sterlina	1504,90	1504,85	1504 —	1504,15	1502,25	1504,90	1504 —	1504,15	1504,90	1503,60
Marco germanico	173,26	173,26	173,45	173,32	173,10	173,28	173,30	173,32	173,26	173,25
Scellino austriaco	24,33	24,33	24,34	24,3425	24,25	24,33	24,3375	24,3425	24,33	24,33
Escudo portoghese	22,02	22,03	22,03	22,025	22,10	22,02	22,02	22,025	22,02	22,02
Peseta spagnola	9,04	9,03	9,035	9,043	9 —	9,04	9,0425	9,043	9,04	9,03

Media dei titoli del 7 luglio 1970

Rendita 5 % 1935	91,225
Redimibile 3,50 % 1934	96,425
» 3,50 % (Ricostruzione)	72,70
» 5 % (Ricostruzione)	82,60
» 5 % (Riforma fondiaria)	77,525
» 5 % (Città di Trieste)	76,125
» 5 % (Beni esteri)	73,60
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	78 —
» 5,50 % » » 1968-83	83,80
» 5,50 % » » 1969-84	88,875
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	96,60
» » » 5,50 % 1976	99,225
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,30
» » » 5,50 % 1977	99,65
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971)	98,125
» 5 % (» 1° aprile 1973)	91,81
» 5 % (» 1° aprile 1974)	89,725
» 5 % (» 1° aprile 1975)	89,575
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	89,25
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	89,45
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,275
» 5 % (» 1° gennaio 1979)	94,65

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 luglio 1970

Dollaro USA	629,125
Dollaro canadese	608,85
Franco svizzero	146,21
Corona danese	83,875
Corona norvegese	88,057
Corona svedese	121,467
Fiorino olandese	173,875
Franco belga	12,677
Franco francese	113,97
Lira sterlina	1504,075
Marco germanico	173,31
Scellino austriaco	24,34
Escudo portoghese	22,022
Peseta spagnola	9,043

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 126

Corso dei cambi dell'8 luglio 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	629 —	629,10	629,20	629,15	629,10	629,15	629,15	629,15	629,15	629,15
Dollaro canadese .	609,30	607,71	608,50	608,30	607,10	608,90	608,40	608,30	608,90	608,90
Franco svizzero . . .	146 —	146,27	146,33	146,24	146,20	146,22	146,225	146,24	146,22	146,30
Corona danese .	83,80	83,85	83,98	83,92	83,80	83,88	83,905	83,92	83,89	83,90
Corona norvegese . .	88,05	88,05	88,10	88,085	88 —	88,05	88,0825	88,085	88,07	88,08
Corona svedese .	121,45	121,45	121,50	121,44	121,40	121,48	121,43	121,44	121,47	121,48
Fiorino olandese .	173,76	174 —	174,05	173,98	173,90	173,90	173,945	173,98	173,90	173,95
Franco belga .	12,67	12,675	12,6875	12,6795	12,675	12,67	12,679	12,6795	12,67	12,677
Franco francese	113,97	114,04	114,05	114,06	114 —	113,98	114,03	114,06	113,98	114 —
Lira sterlina .	1504,90	1504,85	1505,25	1504,95	1504 —	1504,15	1505 —	1504,95	1504,15	1504 —
Marco germanico . . .	173,26	173,34	173,42	173,345	173,20	173,32	173,325	173,345	173,32	173,32
Scellino austriaco .	24,33	24,34	24,36	24,36	24,25	24,34	24,3575	24,36	24,34	24,34
Escudo portoghese	22,02	22,02	22,03	22,025	22,10	22,02	22 —	22,025	22,02	22,02
Peseta spagnola . .	9,04	9,04	9,04	9,045	9 —	9,04	9,0475	9,045	9,04	9,03

Media dei titoli dell'8 luglio 1970

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	91,675
Redimibile 3,50 % 1934	96,425
» 3,50 % (Ricostruzione)	72,65
» 5 % (Ricostruzione)	81,45
» 5 % (Riforma fondiaria)	77,625
» 5 % (Città di Trieste)	76,10
» 5 % (Beni esteri)	73,50
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	78 —
» 5,50 % » » 1968-83	83,80
» 5,50 % » » 1969-84	88,875
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	96,60
» » » 5,50 % 1976	99,225
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,30
» » » 5,50 % 1977	99,65
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971)	98,10
» 5 % (» 1° aprile 1973)	91,875
» 5 % (» 1° aprile 1974)	89,875
» 5 % (» 1° aprile 1975)	89,625
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	89,575
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	89,55
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,225
» 5 % (» 1° gennaio 1979)	94,675

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 luglio 1970

Valuta	Cambio
Dollaro USA	629,15
Dollaro canadese	608,35
Franco svizzero	146,232
Corona danese	83,912
Corona norvegese	88,084
Corona svedese	121,435
Fiorino olandese	173,962
Franco belga	12,679
Franco francese	114,045
Lira sterlina	1504,975
Marco germanico	173,335
Scellino austriaco	24,359
Escudo portoghese	22,012
Peseta spagnola	9,046

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 9

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 306 Mod. 241 D.O. — Data: 4 luglio 1967 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Torino — Intestazione: Vottero Enrico — Titoli del debito pubblico: al portatore: 1 — Capitale L. 280.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 3 giugno 1970

(5477)

MINISTERO DEL TESORO

Revoca di accreditamento di notaio presso la direzione provinciale del tesoro di Pescara

A seguito della dispensa dall'ufficio, per limiti di età, del notaio dott. Vincenzo Gentile, è stato revocato, con decreto ministeriale 15 giugno 1970, l'accreditamento per le operazioni di debito pubblico da eseguire presso la direzione provinciale del tesoro di Pescara, già conferito al predetto notaio con decreto ministeriale 5 luglio 1957.

(6579)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1969, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1970, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 55, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto in data 15 dicembre 1967 dal sig. Tinnirello Antonio, residente a Como, via Mentana n. 17, avverso il decreto ministeriale n. 2266270 del 28 giugno 1967, con il quale gli venne negato il diritto a trattamento pensionistico di guerra.

(6580)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di maggio 1970

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di maggio 1970 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		Dal 1° gennaio al 31 maggio 1970			
		Incassi (in milioni di lire)		Pagamenti (in milioni di lire)	
Fondo di cassa al 31 dicembre 1969			13.570		
Gestione di bilancio					
Entrate tributarie, extra-tributarie e per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	competenza	2.916.755			
	residui	204.904			
	Totale		3.121.659		
Accensione di prestiti	competenza	176.964			
	residui	1.908			
	Totale		178.872		
Spese correnti	competenza			2.262.350	
	residui			404.913	
	Totale				2.667.263
Spese in conto capitale	competenza			365.542	
	residui			121.426	
	Totale				486.968
Rimborso di prestiti	competenza			1.128	
	residui			22.630	
	Totale				23.758
Gestione di Tesoreria					
In conto debiti di Tesoreria:					
Debito fluttuante		2.656.236		2.306.136	
Conti correnti		7.977.193		7.885.482	
Incassi da regolare		1.598.500		1.527.840	
Altre gestioni		5.071.689		4.604.709	
	Totale		17.303.618		16.324.167
In conto crediti di Tesoreria:					
Crediti per operazioni di portafoglio		458		690	
Pagamenti da regolare		126.951		115.987	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		586.002		888.717	
Altri crediti		5.443.474		6.252.235	
	Totale		6.156.885		7.257.629
	Totale complessivo		26.774.604		26.759.785
Fondo di cassa al 31 maggio 1970			—		14.819
	Totale a pareggio		26.774.604		26.774.604

SITUAZIONE DEL TESORO

		Al 31 maggio 1970 (in milioni di lire)		
Fondo di cassa			14.819	
Crediti di Tesoreria				
Crediti per operazioni di portafoglio		1.197		
Pagamenti da regolare		225.946		
Pagamenti da rimborsare sui conti correnti rispettivi		874.754		
Altri crediti		2.285.621		
	Totale crediti		3.387.518	
	In complesso			3.402.337
Debiti di Tesoreria				
Debito fluttuante		3.930.584		
Conti correnti		2.244.011		
Incassi da regolare		314.371		
Altre gestioni		934.668		
	Totale debiti			7.423.634
Situazione del Tesoro (passività)				4.021.297

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 31 maggio 1970 L. 215.209 milioni.

L'ispettore generale: C. MARINUCCI

Il direttore generale del Tesoro: S. VIAGGIO

(6774)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300 000 000

SITUAZIONE AL 31 MAGGIO 1970

ATTIVO

Voce		Importo
Oro in cassa	L.	1.862.846.695.458 —
Cassa	»	29.575.783.153 —
Portafoglio su piazze italiane	»	1.147.315.183.336 —
Effetti ricevuti per l'incasso	»	348.080.658 —
Anticipazioni	»	1.488.877.689.349 —
Ufficio Italiano dei Cambi - Conto corrente	»	896.571.270.470 —
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»	2.647.441.900.636 —
Immobili per gli uffici	»	1 —
Debitori diversi	»	777.877.908.688 —
Anticipazioni al Tesoro - Straordinarie	»	339.000.000.000 —
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria	»	641.720.520.742 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»	80.510.422.797 —
Spese	»	33.270.957.839 —
	L.	9.945.356.413.127 —
Depositi in titoli e valori diversi	»	10.876.312.989.375 —
	L.	20.821.669.402.502 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	1.769.463.816 —
TOTALE GENERALE	L.	20.823.438.866.318 —

PASSIVO

Voce		Parziale		Importo
Circolazione			L.	5.723.778 898 000 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca			»	50.086 616 274 —
Depositi in conto corrente liberi			»	39.366 414 706 —
Conti correnti vincolati			»	2.963.986 847 311 —
Creditori diversi			»	1.112.840 573 940 —
Rendite del corrente esercizio			»	34.770 726 363 —
			L.	9.924.830 076.594 —
Capitale sociale	L.	300.000.000 —		
Fondo di riserva ordinario	»	11.535.590.729 —		
Fondo di riserva straordinario	»	8.690.745.804 —		20.526 336 533 —
			L.	9.945.356 413 127 —
Depositanti			»	10.876.312 989 375 —
			L.	20.821.669 402 502 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi			»	1.769 463 816 —
TOTALE GENERALE			L.	20.823.438 866 318 —

(6775)

Il Governatore: CARLI

Il Ragioniere Generale: PESCATORE

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico per esami per il conferimento di dodici posti di assistente di polizia di terza classe in prova nel ruolo della carriera di concetto della polizia femminile.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 7 dicembre 1959, n. 1083, relativa alla istituzione dei ruoli delle ispettrici e delle assistenti di polizia presso l'amministrazione della pubblica sicurezza, modificata, nello art. 5, dalla legge 1° dicembre 1966, n. 1082;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1967, n. 638, che ha prorogato ulteriormente le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, numero 1396, portante norme di attuazione dello statuto della regione Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671, che reca norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso del tedesco nei pubblici concorsi;

Accertato che nel ruolo della carriera di concetto della polizia femminile sono attualmente disponibili dodici posti;

Decreta:

Posti a concorso

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami per il conferimento di dodici posti di assistente di polizia di terza classe in prova nel ruolo della carriera di concetto della polizia femminile.

Le vincitrici del concorso, dopo la frequenza del prescritto corso di formazione, verranno assegnate, come prima destinazione di servizio, a sedi del Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna e Sicilia.

Art. 2.

Dei dodici posti messi a concorso, due sono riservati a favore:

A) delle candidate che superino la prova scritta ed orale di lingua tedesca, di cui all'art. 9, e che risultino idonee nelle prove di cui all'art. 8;

B) delle candidate, cittadine italiane di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che sostengano, nella lingua suddetta, conseguendo la idoneità, le prove di cui all'art. 8, e superino la prova scritta ed orale di lingua italiana di cui allo art. 9.

I posti riservati che non venissero coperti dalle candidate di cui alle lettere *A*) e *B*), saranno conferiti ad altre candidate risultate idonee.

Requisiti per l'ammissione

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana. Sono equiparate ai cittadini le italiane non appartenenti alla Repubblica;

B) età non inferiore agli anni 19 e non superiore agli anni 35. Non sono applicabili le deroghe al limite di età previste da leggi speciali.

Si prescinde dal limite massimo di età per le aspiranti che siano impiegate civili dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle amministrazioni statali, nonchè salariate di ruolo dello Stato;

C) diploma d'istituto d'istruzione secondaria di secondo grado. Non sono ammessi titoli di studio diversi da quello indicato;

D) buona condotta ed appartenenza a famiglia che goda ottima reputazione;

E) idoneità psico-fisica al servizio d'istituto. Non potranno essere, in ogni caso, giudicate idonee le aspiranti di statura inferiore a centimetri 149.

Art. 4.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammesse al concorso coloro che siano escluse dall'elettorato attivo politico e coloro che siano state destituite o dispensate dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti, sarà disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 5.

Possono partecipare al concorso anche le impiegate della carriera esecutiva delle amministrazioni statali che non siano in possesso del titolo di studio di cui alla lettera *C*) del precedente art. 3, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista o equiparata ed abbiano il diploma di istituto d'istruzione secondaria di primo grado.

Presentazione domande - Termini e modalità

Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso, dirette al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale, redatte nella debita carta bollata, secondo il modello allegato, dovranno essere presentate o fatte pervenire direttamente allo stesso Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale, entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla Direzione generale della pubblica sicurezza.

Le aspiranti debbono dichiarare nella domanda, oltre il cognome e nome:

1) la data ed il luogo di nascita Le aspiranti che abbiano superato il 35° anno di età e che siano dipendenti di ruolo dello Stato, dovranno fare espressa menzione di tale loro qualità nella domanda di ammissione al concorso, al fine di avvalersi del beneficio di cui alla lettera *B*) del precedente art. 3;

2) di possedere la cittadinanza italiana;

3) il comune ove sono iscritte nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate, nonchè gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;

5) il titolo di studio, con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

6) gli eventuali servizi prestati come impiegate presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive, eventuali variazioni di recapito; la dichiarazione di essere disposta a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la dichiarazione esplicita di non essere iscritta ad alcun partito politico, oppure, in caso di iscrizione a partito, di essere disposta a dare le dimissioni dal partito stesso, ove consegua la nomina.

Nella domanda dovrà farsi, altresì, espressa menzione della lingua straniera (francese, inglese, spagnolo o tedesco) scelta dalla candidata per la prova d'esame.

Le candidate che desiderino concorrere anche ai due posti riservati di cui all'art. 2 del presente bando, dovranno farne richiesta nella domanda di ammissione al concorso, precisando, qualora siano cittadine italiane di lingua tedesca della provincia di Bolzano, se intendano sostenere in tedesco tutte le prove di esame.

Le candidate che desiderino essere sottoposte preventivamente alla visita medica di controllo prevista dal successivo art. 18, dovranno farne espressa richiesta nella domanda di ammissione al concorso e saranno, in tal caso, invitate a presentarsi, in Roma, per essere sottoposte alla visita stessa, con congruo anticipo sulla data d'inizio delle prove scritte di cui al successivo art. 8.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza della aspirante, o da un cancelliere o dal funzionario che riceve la domanda stessa, nel caso in cui venga presentata direttamente. Per le dipendenti dello Stato, in luogo della autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del direttore dello stabilimento presso il quale prestano servizio.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte della aspirante o da mancata, oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Commissione giudicatrice

Art. 7.

Con successivo decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, verrà nominata la commissione giudicatrice del concorso.

Prove di esame

Art. 8.

Gli esami constano di due prove scritte ed una orale, e vertono sulle seguenti materie:

1) cultura generale:
a) storia politica d'Italia dal 1815;
b) geografia politica;

2) nozioni di diritto penale;

3) nozioni di diritto pubblico;

4) nozioni di procedura penale (atti di polizia giudiziaria);

5) nozioni di diritto civile (delle persone e della famiglia);

6) legislazione speciale amministrativa, in materia di pubblica sicurezza e di protezione e assistenza alle donne e ai minori; legislazione sul funzionamento dei tribunali per i minorenni e sulla organizzazione dei centri di rieducazione dei minorenni;

7) una lingua straniera (francese, inglese, spagnolo o tedesco), a scelta della candidata.

Le prove scritte vertono sulle materie di cui ai numeri 1) e 2); la prova orale su tutto il programma.

Art. 9.

Le candidate che concorrono anche ai due posti riservati di cui all'art. 2 del presente bando, devono sostenere, oltre alla prova orale, una prova scritta di lingua tedesca, dimostrando in entrambe una perfetta conoscenza della lingua. La prova scritta della lingua tedesca consisterà nella traduzione di due brani di prosa, rispettivamente dall'italiano in tedesco e dal tedesco in italiano. Il brano di lingua tedesca da tradurre in italiano sarà dettato. Sarà consentito l'uso del vocabolario.

Le candidate che, oltre a concorrere ai due posti riservati di cui al richiamato art. 2, hanno chiesto di sostenere in lingua tedesca tutte le prove di esame, dovranno, in luogo della prova scritta e orale di tedesco prevista dal comma precedente, dimostrare di avere piena conoscenza della lingua italiana mediante una prova scritta ed orale in questa lingua.

La prova scritta di lingua italiana, consisterà nella traduzione di due brani di prosa, rispettivamente dal tedesco in italiano o dall'italiano in tedesco. Il brano in lingua italiana da tradurre in tedesco sarà dettato.

La prova scritta e quella orale di lingua tedesca o di lingua italiana terranno luogo, per le concorrenti ai posti riservati di cui all'art. 2, della prova orale di lingua prescritta al n. 7) del precedente art. 8.

Art. 10.

Le prove scritte avranno luogo nella sede e nei giorni che saranno fissati con successivo decreto, di cui sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Art. 11.

Alla prova orale sono ammesse le candidate che abbiano riportato la media di almeno 35 cinquantesimi nelle prove scritte e non meno di 30 cinquantesimi in ciascuna di esse.

Alle candidate che conseguano l'ammissione alla prova orale, ne viene data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenerla, indicando il voto riportato in ciascuna prova scritta.

La prova orale non s'intende superata se la candidata non ottenga la votazione di almeno 30 cinquantesimi.

Art. 12.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali, la commissione giudicatrice forma l'elenco delle candidate esaminate, con l'indicazione del voto da ciascuna di esse riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo del Ministero.

Titoli di precedenza e di preferenza

Art. 13.

Le concorrenti che abbiano superato la prova orale, dovranno far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale, entro il termine perentorio di dieci giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'invito in tal senso dall'amministrazione, i documenti prescritti e gli altri ritenuti necessari per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

A tal fine, le candidate mutilate o invalide per fatto di guerra, ed assimilate, dovranno produrre il libretto di pensione di guerra o l'estratto del libretto medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalida è provvista e la categoria e la voce d'invalidità da cui è colpita, oppure il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure la dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica d'invalida ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'opera.

Le mutilate o invalide per causa di servizio dovranno produrre il libretto di pensione privilegiata ordinaria, o l'estratto del libretto medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale la invalida è provvista e la categoria e la voce d'invalidità da cui è colpita, oppure l'estratto del referto medico collegiale, dal quale risulti la descrizione sommaria dell'invalidità agli effetti della liquidazione della pensione privilegiata ordinaria, nonchè la dipendenza da causa di servizio, oppure il certificato modello 69-*ter* della competente amministrazione, relativo al riconoscimento della qualifica d'invalida per servizio.

Le orfane dei caduti in guerra, ed assimilate, dovranno presentare un certificato nella debita carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, comprovante tale loro qualità.

In questa categoria rientrano anche le orfane di madre deceduta per fatto di guerra.

Le orfane dei caduti per servizio dovranno presentare un certificato, nella debita carta bollata, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, comprovante tale loro qualità, oppure il certificato mod. 69-*ter*, rilasciato dall'amministrazione da cui dipendeva il genitore.

Le figlie degli invalidi di guerra dovranno produrre il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, a nome del rispettivo padre, oppure un certificato nella debita carta bollata, del sindaco del comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, comprovante tale loro qualità; le figlie degli invalidi per causa di servizio dovranno invece produrre la dichiarazione mod. 69-*ter*, rilasciata dall'amministrazione alla quale il genitore apparteneva.

Le vedove di guerra dovranno produrre il certificato modello 331, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le vedove dei caduti per servizio produrranno una dichiarazione dell'amministrazione presso cui il caduto prestava servizio.

Le profughe dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelle dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, le profughe dai territori esteri; e quelle da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; le profughe dai territori ceduti allo Stato jugoslavo e dalla zona B del territorio di Trieste; nonchè le appartenenti ad ogni altra categoria di profughi alle predette assimilata, dovranno produrre le certificazioni previste dalle vigenti disposizioni, a comprova del proprio titolo di precedenza.

Le mutilate ed invalide civili dovranno produrre l'attestazione di cui all'art. 6, ultimo comma, della legge 2 ottobre 1962, n. 1539, nella debita carta bollata.

Le aspiranti che intendano far valere, a qualsiasi fine, le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia, nella debita carta bollata.

Ogni altro titolo di preferenza, in quanto applicabile, previsto dall'art. 5, quarto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovrà essere provato esibendo idonea documentazione.

Formazione, approvazione e pubblicità della graduatoria

Art. 14.

La votazione complessiva degli esami di concorso è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria, stabilita in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascuna candidata, tenuto conto delle preferenze di legge, viene approvata con decreto ministeriale.

Art. 15.

Con lo stesso decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alle riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, vengono dichiarate le vincitrici del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A parità di merito varranno, in quanto applicabili, le preferenze di cui all'art. 5 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 16.

La graduatoria delle vincitrici del concorso e quella delle idonee saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione, sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Documentazione e accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego

Art. 17.

Le concorrenti utilmente collocate nella graduatoria saranno invitate a far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale, nel termine perentorio di venti giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita nella debita carta bollata, dal quale risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso, abbia compiuto il 19° anno di età e non superato il 35°;

b) titolo originale di studio o copia autentica, rilasciata da notaio nella debita carta bollata, ovvero certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale.

L'autentica può essere fatta, ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale od al quale deve essere prodotto il documento stesso o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un cancelliere o dal segretario comunale.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale, la candidata deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

c) certificato di cittadinanza italiana, nella debita carta bollata;

d) certificato, nella debita carta bollata, da cui risulti che la candidata gode dei diritti politici ovvero che non è incorsa in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale nella debita carta bollata;

f) le candidate dipendenti civili di ruolo presso le amministrazioni statali, dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare, nella debita carta bollata, rilasciata dall'amministrazione dalla quale dipendono. Da detto documento devono risultare, inoltre, le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

I documenti di cui alle precedenti lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che le interessate godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 18.

L'amministrazione accerterà la sussistenza del requisito relativo alla idoneità psico-fisica al servizio d'istituto, previsto dallo art. 3, lettera E).

A tal fine, le candidate che avranno superato le prove scritte del concorso, saranno sottoposte prima della prova orale a visita medica e psicotecnica di controllo, in Roma, da parte di una commissione medica centrale, composta da ufficiali medici di polizia e costituita con decreto ministeriale.

Le pronuncie della commissione costituiranno giudizio definitivo sulla idoneità psico-fisica delle candidate al servizio di istituto.

Le candidate che lo desiderino, potranno ottenere di essere sottoposte preventivamente alla suddetta visita medica di controllo, richiedendolo espressamente a termini del precedente art. 6.

Art. 19.

L'amministrazione, inoltre, provvederà d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, l'appartenenza a famiglia che goda ottima reputazione, nonchè le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 20.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) del precedente art. 17, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'amministrazione, di cui al primo comma dello stesso art. 17.

Le candidate che siano dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti presso le amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *b*) ed *f*) del citato art. 17.

Soltanto le candidate iscritte nell'elenco dei poveri possono produrre in carta libera i documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*) ed *e*) del richiamato art. 17, purchè nei documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante la condizione di povertà.

Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti in altri concorsi, anche se indetti dal Ministero dell'interno.

Art. 21.

I documenti che saranno presentati o perverranno dopo il termine stabilito dal precedente art. 13, saranno considerati privi di efficacia ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Analogamente, saranno considerati privi di efficacia i documenti che perverranno dopo il termine stabilito dall'art 17, e ciò determinerà l'esclusione dalla nomina.

Nomina delle vincitrici ed assunzione in servizio

Art. 22.

L'amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per la ammissione all'impiego, provvederà alla nomina delle vincitrici del concorso, con decreto ministeriale.

Tale decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Le concorrenti dichiarate idonee, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a ricoprire i posti che si rendessero eventualmente vacanti successivamente.

Le vincitrici del concorso saranno nominate assistenti di polizia di terza classe in prova nel ruolo della carriera di concetto della polizia femminile.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 giugno 1970

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1970
Registro n. 16 *Interno, foglio n.* 133

ALLEGATO

Modello della domanda in bollo

Al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale - ROMA

La sottoscritta . nata il . a . . e residente in . chiede di essere ammessa a partecipare al concorso per il conferimento di dodici posti di assistente di polizia di terza classe in prova nel ruolo della carriera di concetto della polizia femminile.

A tal fine, dichiara:

1) di essere cittadina italiana;
2) di essere iscritta nelle liste elettorali del comune di .;
3) di non aver riportato condanne penali;
4) di essere in possesso del diploma di . conseguito presso l'istituto di . . in data .;
5) di voler sostenere la prova di lingua .
6) di essere disposta, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;
7) di non essere iscritta ad alcun partito politico.

Dichiara, altresì, di impegnarsi a far conoscere le successive, eventuali variazioni del proprio recapito.

Con osservanza.

. . addì .

Firma e indirizzo con l'indicazione del proprio numero di codice postale

Autentica della firma

. . .

N. B.:

A) Le aspiranti che siano dipendenti da amministrazioni statali, devono farne menzione nella domanda, al fine di avvalersi, eventualmente, dell'esenzione dal limite massimo di età previsto dalla lettera *B*) dell'art. 3 del bando di concorso.

B) Le aspiranti che siano impiegate della carriera esecutiva delle amministrazioni statali con qualifica di archivista o equiparata, devono dichiarare di possedere tale qualifica e di essere, inoltre, in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

C) Le aspiranti che siano state o si trovino tuttora alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, devono indicare i servizi prestati e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego.

D) Le aspiranti che intendano concorrere ai due posti riservati di cui all'art. 2 del bando di concorso, devono dichiarare di voler sostenere la prova scritta ed orale di lingua tedesca.

E) Le aspiranti, cittadine italiane di lingua tedesca che concorrono ai posti riservati di cui all'art. 2 del bando, e desiderino effettuare tutte le prove d'esame in tedesco, dovranno farne richiesta nella domanda, dichiarando, altresì, di voler sostenere la prova scritta ed orale di lingua italiana.

F) Le aspiranti che desiderino essere sottoposte preventivamente alla visita medica di controllo prevista dall'art. 18 del bando di concorso, dovranno farne espressa richiesta nella domanda.

(6610)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte del concorso ad un posto di vice conservatore in prova presso il museo di zoologia della Università di Palermo.

Le prove scritte del concorso ad un posto di vice conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici presso il museo di zoologia dell'Università di Palermo si svolgeranno presso l'istituto di zoologia dell'Università di Palermo, con inizio il giorno 13 luglio p. v., alle ore 9.

(6671)

Avviso relativo alla pubblicazione del risultato del concorso per soli titoli alla cattedra di « Incisione calcografica, con la direzione del laboratorio e l'insegnamento di storia della calcografia » nell'Istituto statale d'arte di Urbino.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 38 del 18 settembre 1969, parte II, è stato pubblicato l'avviso relativo al risultato del seguente concorso:

1) « Incisione calcografica, con la direzione del laboratorio e l'insegnamento di storia della calcografia » nell'Istituto statale d'arte di Urbino.

(6434)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito e dei vincitori del concorso per esami a ottanta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera ordinaria di concetto delle direzioni provinciali del tesoro.

Nel 2° supplemento straordinario al n. 6 (giugno 1970) del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro è stato pubblicato il decreto ministeriale 6 giugno 1970, registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1970, registro n. 18, foglio n .88, che approva la graduatoria di merito e dei vincitori del concorso per esami a ottanta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera ordinaria di concetto delle direzioni provinciali del tesoro.

(6721)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.